

REGIONE PUGLIA



**Comune di
CASTRIGNANO DEL CAPO**


PIANO COMUNALE DELLE COSTE

(L.R. 17/10.04.2015 – D.D. n.405/06.12.2011)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

MARZO 2021

Elaborazione:
Studio Associato Fuzio
Consulenza
Arch. D. Stefanelli - Ing. D. Sgaramella
Collaborazione
Arch. C. Perrone - Arch. V. Vacca -
Arch. C. Pugliese - Ing. V. Colamesta -
Ing. V. Selicati



SOMMARIO

CAPO I PRINCIPI E NORME

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Finalità del Piano Comunale delle Coste
- Art. 3 Rapporti del Piano con il PdF e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati.
- Art. 4 Campo di applicazione
- Art. 5 Elaborati costitutivi del PCC
- Art. 6 Definizioni

CAPO II ATTIVITÀ E USO DEL DEMANIO MARITTIMO

- Art. 7 Utilizzazione delle aree demaniali marittime
- Art. 8 Prescrizioni sull'uso delle spiagge
- Art. 9 Specchi acquei e imbarcazioni
- Art. 10 Pulizia e manutenzione ordinaria dell'arenile
- Art. 11 Sistemazione invernale delle spiagge e attività invernali sulle spiagge
- Art. 12 Aree oggetto di concessione
- Art. 13 Aree non oggetto di concessione
- Art. 14 Requisiti e caratteristiche degli Stabilimenti Balneari (SB)
- Art. 15 Requisiti e caratteristiche delle Spiagge Libere con Servizi (SLS)
- Art. 16 Requisiti e caratteristiche delle Spiagge Libere (SL)
- Art. 17 Aree per attività complementari

CAPO III ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

- Art. 18 Zonizzazione del Demanio
- Art. 19 Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della "linea di costa utile"
- Art. 20 Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione
- Art. 21 Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo
- Art. 22 Individuazione dei percorsi di connessione
- Art. 23 Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS
- Art. 24 Aree con finalità diverse
- Art. 25 Individuazione delle aree vincolate
- Art. 26 Sistema delle infrastrutture pubbliche

CAPO IV CARATTERI DEGLI INTERVENTI

- Art. 27 Linee guida per vecchi e nuovi manufatti
- Art. 28 Eco-compatibilità delle strutture balneari e della loro gestione
- Art. 29 Accessibilità
- Art. 30 Recinzioni, delimitazioni e opere di contenimento
- Art. 31 Strutture ombreggianti
- Art. 32 Camminamenti e pedane a terra
- Art. 33 Chioschi
- Art. 34 Servizi igienico sanitari
- Art. 35 Spogliatoi - cabine
- Art. 36 Box di servizio (per infermeria, per bagnini, per deposito, per guardiania)
- Art. 37 Torretta di avvistamento
- Art. 38 Verde ornamentale
- Art. 39 Campi di gioco, giochi e piste
- Art. 40 Cartelli e manufatti pubblicitari

CAPO V RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO

- Art. 41 Opere di ingegneria costiera.

- Art. 42 Criteri generali per gli interventi: quadro conoscitivo del sito oggetto di intervento
Art. 43 Criteri generali per gli interventi: le opere di ingegneria costiera
Art. 44 Criteri generali per gli interventi: mitigazione dell'impatto ambientale delle opere di ingegneria costiera
Art. 45 Criteri generali per gli interventi: monitoraggio post-intervento delle opere di ingegneria costiera
Art. 46 Interventi di recupero e risanamento costiero
Art. 47 Ricostituzione delle spiagge: ripascimenti strutturali e ripascimenti stagionali
Art. 48 Interventi di ricarica e riordino delle opere di difesa
Art. 49 Piano di manutenzione degli interventi
Art. 50 Tratti di arenile in erosione
Art. 51 Tratti di arenile con aumento della profondità per fenomeni naturali

CAPO VI MONITORAGGIO

- Art. 52 Le attività di monitoraggio
Art. 53 Il monitoraggio dello stato della costa
Art. 54 Il monitoraggio tramite web camera
Art. 55 Il monitoraggio post intervento
Art. 56 Il monitoraggio dell'efficacia delle azioni promosse dal Piano

CAPO VII REGIME TRANSITORIO

- Art. 57 Norme transitorie per concessioni esistenti
Art. 58 Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione
Art. 59 Individuazione delle recinzioni da rimuovere
Art. 60 Individuazione degli accessi da rendere pubblici
Art. 61 Norme transitorie per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche
Art. 62 Norme transitorie per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti

CAPO VIII VALENZA TURISTICA

- Art. 63 Valenza turistica
Art. 64 Canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le strutture destinate alla nautica da diporto

REGOLAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

- Art. 1 Concessione demaniale marittima
- Art. 2 Consegnna demaniale marittima
- Art. 3 Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo previa concessione
- Art. 4 Durata della concessione
- Art. 5 Obblighi del concessionario
- Art. 6 Sistema Informativo Demanio marittimo (SID)
- Art. 7 Domanda per la concessione
- Art. 8 Domanda di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione – richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici
- Art. 9 Variazione al contenuto della concessione
- Art. 10 Domanda di Variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni
- Art. 11 Affidamento in gestione e subingresso
- Art. 12 Domanda di Subingresso
- Art. 13 Procedura a evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali
- Art. 14 Concorso di domande per nuove concessioni
- Art. 15 Criteri di valutazione delle domande
- Art. 16 Concessioni e/o autorizzazioni temporanee
- Art. 17 Concessioni d'urgenza
- Art. 18 Domanda di Anticipata Occupazione
- Art. 19 Domanda di Affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione
- Art. 20 Domanda di Nuove opere in prossimità del demanio marittimo
- Art. 21 Rinuncia alla concessione
- Art. 22 Domanda di Rinuncia alla concessione
- Art. 23 Concessioni per finalità diverse dal turistico-ricreativo
- Art. 24 Cauzioni
- Art. 25 Aggiornamento dimensionale
- Art. 26 Occupazioni abusive
- Art. 27 Vigilanza
- Art. 28 Revoca, decadenza e sospensione della concessione
- Art. 29 Decadenza dal titolo concessorio
- Art. 30 Contenzioso
- Art. 31 Cessazione della Demanialità

ALLEGATO A

Linee guida in materia di mantenimento annuale delle strutture balneari amovibili

Capo I **PRINCIPI E NORME**

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente Piano Comunale delle Coste (PCC) disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di gestione e di uso dei beni e delle pertinenze del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per attività turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2, lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Dlgs 30/03/99 n. 96.
2. Il PCC è redatto in conformità della L.R. 17/2015 e delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Coste (PRC).
3. Il Piano interagisce con il Piano Regionale delle Coste, con il Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione, con la normativa nazionale applicabile, con le Ordinanze balneari adottate dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto nell'ambito delle rispettive competenze, con la strumentazione edilizio-urbanistica vigente nel Comune e con la normativa paesaggistica vigente.
4. Per ciò che non viene specificatamente disciplinato dalle presenti norme si rimanda:
 - alla normativa nazionale e regionale riguardante il demanio marittimo e in modo particolare alla LR 17/2015;
 - al Codice della Navigazione e al suo Regolamento;
 - alle Ordinanze Balneari annualmente emesse dalla “Direzione Turismo ed Attività Sportive Demanio Marittimo” della Regione Puglia e dalla Guardia Costiera;
 - alle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al settore Demanio Marittimo;
 - alle circolari della Regione Puglia in merito al settore Demanio Marittimo;
 - al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente (PPTR Regioen Puglia);
 - al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (PTCP Provincia di Lecce);
 - alla strumentazione urbanistica comunale vigente (PdF vigente);
 - agli elaborati grafici allegati.
5. Le presenti Norme si intendono automaticamente integrate da eventuali prescrizioni tecniche che dovessero essere contenute nelle Ordinanze annuali emanate dall'Organo Marittimo e dal Servizio Regionale competenti in materia.

Art. 2 Finalità del Piano Comunale delle Coste

1. Il Piano Comunale delle Coste (PCC), secondo quanto indicato dall'art.3 delle Norme del Piano Regionale delle Coste, è lo strumento di assetto, gestione e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco-compatibile anche in termini di sviluppo turistico del territorio.
2. Il presente PCC è diretto a promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale e a sostenere la riqualificazione delle attuali aree demaniali marine.
3. Il piano contempla gli interessi pubblici connessi:
 - allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio-economico;
 - al godimento del bene da parte della collettività;
 - alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica.
4. Il piano persegue l'obiettivo dello sviluppo economico-sociale delle aree costiere attraverso l'affermazione della qualità e della sostenibilità dello stesso, prospettando strategie di difesa e di governo, nella constatazione che:
 - a. lo stato attuale della costa risente in generale di una disordinata evoluzione, effetto più di una sommatoria

- di interventi senza alcuna reciproca connessione che del prodotto di una logica di sistema basata su un corretto rapporto tra ambiente costruito e ambiente naturale;
- b. il livello di degrado è tale, per intensità e ampiezza, che il problema non è più quello di cercare usi ottimali delle aree ancora libere, ma piuttosto quello di innescare un processo di recupero e risanamento complessivo.

5. Nell'esigenza della integrazione delle azioni di governo con la gestione del territorio il PCC fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo, in armonia con le indicazioni del PRC e degli strumenti di pianificazione sovraordinata, nonché con le prescrizioni generali e specifiche previste per le aree naturali protette dalla Legge regionale n. 19 del 24.7.1997, ovvero stabilite in esecuzione di essa.

6. Il PCC ha quali obiettivi principali:

- a. la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell'uso del demanio marittimo;
- b. garantire agli operatori turistici la possibilità di ottimizzare gli investimenti dell'attività d'impresa;
- c. favorire lo sviluppo omogeneo sulle aree demaniali destinate a uso turistico-ricreativo di tutto il litorale, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali ed economici;
- d. offrire strutture e servizi di qualità agli abitanti e al turismo balneare;
- e. la gestione integrata dell'area costiera;
- f. tutelare il territorio, nelle aree a rischio di erosione;
- g. individuare in termini quantitativi e qualitativi i servizi minimi e le attrezzature ammesse per consentire un innalzamento della qualità dell'offerta turistica in particolare di quella balneare, mettere in relazione le aree nel loro complesso, con il sistema della viabilità pedonale e ciclabile, nel rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche per la libera fruizione da parte di tutti i cittadini;
- h. monitorare costantemente tutta la costa al fine di evitare fenomeni di abuso e di deturpazione, con la predisposizione di strategie di difesa, di riqualificazione ambientale, laddove necessario, difendendo l'equilibrio morfodinamico dell'intera fascia costiera.

7. Il PCC prevede strategie di difesa, di riqualificazione ambientale e di monitoraggio, e prospetta azioni rivolte anche alla soluzione dei problemi indotti dai principali fattori che attualmente concorrono allo squilibrio morfodinamico della fascia costiera, con riferimento all'intera unità fisiografica.

Art. 3 Rapporti del Piano con il PdF e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati

1. Il Piano è coerente con le previsioni del PdF vigente per la fascia demaniale.
2. Il Piano è coerente con quanto previsto nel Documento Programmatico Preliminare del PUG adottato con Del CC n. 22 del 07.10.2010.
4. Il Piano è coerente con la pianificazione sovraordinata vigente e in particolare con:
 - al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente (PPTR Regioen Puglia);
 - al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (PTCP Provincia di Lecce);
 - al Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino (PAI).

Art. 4 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente piano trovano applicazione sul territorio costiero ricadente nei confini comunali, e precisamente sulle aree del Demanio marittimo, così come individuato nel Sistema Informativo del Demanio (SID).
2. Le disposizioni del presente piano non trovano applicazione sulle aree che, pur rientrando nel Demanio marittimo sono escluse dalla competenza comunale (riportate nella tavola A.1.3) e precisamente:
 - a. l'area del porto commerciale e turistico di Santa Maria di Leuca coincidente con l'area oggetto della concessione demaniale della società PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA S.P.A.
 - b. le aree escluse dalla delega Stato/Regioni ai sensi del DPCM 21/12/1995.
3. Le previsioni e le indicazioni del Piano, se non diversamente specificato, hanno sempre valore prescrittivo

all'interno della fascia demaniale; all'esterno di tale fascia hanno altresì valore di indirizzo per il PUG informazione.

Art. 5 Elaborati costitutivi del PCC

1. Il Piano Comunale delle Coste si compone dei seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa (2014)
 - Relazione integrativa (2021)
 - Strati informativi in formato shp nel sistema di riferimento WGS84 UTM fuso 33N
 - Norme tecniche di attuazione
 2. Formano parte integrante del presente piano le tavole grafiche, che individuano le aree demaniali, la situazione delle Concessioni in corso di validità e le previsioni di progetto
- A.1 Ricognizione fisico - giuridica del Demanio marittimo
- A.1.1 - Suddivisione della costa in Unità e Sub-unità Fisiografiche
 - A.1.2 - Classificazione normativa
 - A.1.3 - Zonizzazione della fascia demaniale marittima
 - A.1.4 - Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico
 - A.1.5 - Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali
 - A.1.6 - Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali
 - A.1.7 - Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfologici
 - A.1.9 - Individuazione delle opere di difesa e porti
 - A.1.10 - Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f.
 - A.1.11 - Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti
 - A.1.12 - Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti
- B.0 Focus sulle concessioni demaniali
- B.1 Zonizzazione del Demanio
- B.1.1 - Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della “linea di costa utile”
 - B.1.2 - Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione
 - B.1.3 - Individuazione delle aree di interesse turistico-rivisitativo
 - B.1.4 - Individuazione dei percorsi di connessione
 - B.1.5 - Individuazione delle aree con finalità turistico-rivisititative diverse da SB e SLS
 - B.1.6 - Individuazione delle aree con finalità diverse
 - B.1.7 - Individuazione delle aree vincolate
 - B.1.8 - Sistema delle infrastrutture pubbliche
 - B.1.9 - Quadro generale della zonizzazione della fascia demaniale marittima
 - B.1.10 Riporto della zonizzazione della fascia demaniale marittima sulle aree con divieto assoluto di concessione
3. La numerazione delle tavole contenute nella Relazione e degli strati informativi segue quella fornita nelle Istruzioni Tecniche per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.
- Tuttavia, le tavole e gli strati informativi hanno assunto una diversa articolazione:
- non è stata prodotta la tavola A.1.8 - Caratterizzazione dei cordoni dunari, poiché essi non sono presenti sul territorio costiero di Castrignano del Capo;
 - non sono state prodotte le tavole della sezione B.3 Elaborati esplicativi del regime transitorio, poiché si è ritenuto più utile definire le norme generali che facessero anche riferimento alle nuove disposizioni, così come esplicitate al Capo VIII delle presenti Norme;
 - non è stata prodotta la tavola relativa alla sezione B.4 Valenza turistica, essendo stata la costa ritenuta tutta dello stesso valore, e pertanto non le Istruzioni Tecniche non richiedono specifica rappresentazione.

Art. 6 Definizioni

Ambito Vincolato (AV)

Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.

Area concedibile (FP/2)

Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.

Battigia - Bagnasciuga (FP/1)

Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.

Camminamenti (CM)

Elementi rimovibili poggiate in situ per fini pedonali finalizzati all'ordinato raggiungimento dei servizi offerti.

Concessione Speciale (CS)

Area riservata all'accesso degli animali domestici o all'esercizio della pratica naturista.

Criticità ambientale (CA)

Criticità all'erosione dei litorali sabbiosi definita in funzione di tre indicatori (tendenza evolutiva storica del litorale, tendenza evolutiva recente e stato di conservazione dei sistemi dunali). Classificata in elevata, media e bassa.

Dividente demaniale

Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.

Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP/1 e FP/3)

Area di spiaggia riservata al libero transito.

Fronte Mare (FM)

Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.

Linea di costa comunale (LC)

Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento.

Linea di costa utile (LU)

Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione.

Manufatto

Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.

Mare territoriale

Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.

Parametro di concedibilità (PC)

Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi).

Numero teorico di utenza (NU)

Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico-sanitari, docce, chioschi-bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq.

Pedane a terra

Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell'ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.

Pontili

Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.

Profondità della spiaggia (PS)

Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell'arenile.

Sensibilità Ambientale (SA)

Definita in funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera (area demaniale e contesto territoriale di riferimento), in relazione al sistema delle norme di tutela che ne sottolineano la valenza ambientale. Classificata in elevata, media e bassa.

Spiaggia Libera (SL)

Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.

Spiaggia Libera con Servizi (SLS)

Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte – mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

Stabilimento Balneare (SB)

Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico - produttive.

Struttura Precaria

Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

Struttura Stabile

Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.

Servizi minimi di spiaggia

Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco – bar, la direzione, i servizi igienico – sanitari, le docce, il primo soccorso.

Struttura ombreggiante

Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

Unità Fisiografica (UF)

L'Unità Fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le sub-unità sono delimitate dal PRC.

Capo II

ATTIVITÀ E USO DEL DEMANIO MARITTIMO

Art. 7 Utilizzazione delle aree demaniali marittime

1. I tratti di litorale possono essere concessi in uso per le finalità turistico-ricreative e/o per quelle comunque ammesse secondo le norme del presente Piano, mediante l'utilizzo esclusivo di strutture mobili e precarie sia orizzontali sia verticali, nel pieno rispetto delle specifiche tipologiche costruttive, delle relative caratteristiche dei materiali e dei colori, ai fini della cura dell'estetica, della uniformità nonché della qualità di inserimento paesaggistico-ambientale, descritte nelle presenti norme.
2. Le occupazioni di aree del demanio marittimo disciplinate dal presente Regolamento possono essere permanenti o temporanee.
3. Costituiscono occupazioni permanenti tutte quelle aventi carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti e la durata è disciplinata dall'art. 10 della L. n. 88/2001.
4. Sono temporanee le occupazioni e/o installazioni legate a esigenze temporalmente circoscritte.
5. Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.) di breve durata che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento, corredate dei relativi nulla osta.
6. Nelle aree demaniali sono possibili attività per servizi pubblici o di interesse pubblico ex art. 34 Codice della Navigazione

Art. 8 Prescrizioni sull'uso delle spiagge

L'uso delle spiagge è disciplinato dalle Ordinanze Balneari emesse annualmente dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto di competenza.

Art. 9 Specchi acquei e imbarcazioni

1. Sulla fascia del demanio marittimo destinata al libero transito non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni, se non di quelle previste per il salvataggio.
2. Negli specchi acquei antistanti le strutture balneari, potranno essere autorizzate corsie di lancio per le imbarcazioni, surf e/o moto d'acqua, conformemente a quanto disposto dalle ordinanze comunale e dell'Autorità Marittima.
3. Le corsie di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - larghezza metri 20
 - profondità 150 metri
 - delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli di 20 metri.
 - individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazioni
4. All'interno delle corsie di lancio è vietata la balneazione.

Art. 10 Pulizia e manutenzione ordinaria dell'arenile

1. I lavori di manutenzione ordinaria dei complessi balneari debbono essere portati a termine entro il 30 maggio

e non possono essere effettuati durante la stagione estiva, salvo quanto previsto da apposita ordinanza in materia.

2. I lavori di pulizia e di livellamento della spiaggia debbono essere ultimati entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo quanto previsto da apposita ordinanza in materia.

3. A prescindere dalla manutenzione straordinaria delle aree demaniali libere all'inizio di ogni stagione, che è a carico del Comune, ciascuna struttura concessionata ha l'obbligo della manutenzione della propria fascia di litorale: il Comune e gli Enti preposti vigilano sull'osservazione di tali norme.

4. Il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere quotidianamente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, delle zone di libero transito e alla pulizia dello specchio acqueo antistante, e gestendo i rifiuti rimossi secondo la normativa vigente in materia.

5. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività ristorative e in generale dall'esercizio dell'impianto balneare disponendo in particolare la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuto.

Art. 11 Sistemazione invernale delle spiagge e attività invernali sulle spiagge

1. Una volta terminata la stagione balneare ciascun concessionario dovrà provvedere allo smontaggio degli elementi (cestini, coperture, percorsi pavimentati, giochi ed elementi degli impianti sportivi, ombrelloni e sdraie, strutture per natanti e piste di atterraggio, chioschi e altre attrezzature collaterali), provvedere all'assetto delle piante (ove necessario) per la stagione invernale e alla protezione delle strutture precarie stabili tenuto conto del necessario assetto dell'insieme che deve comunque mantenere condizioni di decoro soprattutto per le spiagge in diretta connessione visuale con l'abitato.

2. Tutte le strutture precarie stagionali dovranno essere evidenziate nel progetto di concessione, così come andrà evidenziato l'eventuale assetto invernale, comprese le opere di difesa per la vegetazione.

Il Comune vigila sull'attuazione di tali direttive ingiungendo, ove necessario, ai concessionari la sistemazione di un assetto di decoro con materiali e tecniche adeguate, previa diffida di decadenza delle concessioni amministrative.

3. Possono, inoltre, rimanere in funzione aree attrezzate per giochi e attività sportive. Le correlate attività di somministrazione rimarranno aperte secondo normativa vigente.

4. Chioschi, bar e servizi igienici in regola dal punto di vista urbanistico-edilizio, a uso degli stabilimenti balneari, potranno rimanere sull'arenile durante la stagione invernale a condizione che vengano mantenuti nel rispetto dei criteri estetici, di salvaguardia ambientale, decoro e in sicurezza.

5. Per la salvaguardia dei manufatti fissi e nelle zone di maggiore esposizione all'azione del mare è consentita la realizzazione di strutture di protezione in materiale naturale, di minimo impatto visivo, a ridosso dei manufatti stessi, lasciando libero l'intero arenile.

6. Le strutture situate in ambiti soggetti a eventuali eventi meteomarini critici, dovranno essere smontati.

7. Durante il periodo invernale, le aperture dei chioschi (porte, finestre, passatoie e/o simili) potranno essere sigillate con l'impiego di materiali consoni che ne garantiscano il decoro. È vietato l'uso di materiali di recupero.

8. È vietato, in qualsiasi momento dell'anno, effettuare la chiusura, con tamponamenti verticali, di tettoie, dehor, gazebi e altre strutture aperte ed è vietato il loro utilizzo come depositi.

9. Tutte le strutture di protezione invernale, ancorché precarie, devono garantire il libero accesso alla battiglia da parte di terzi.

10. Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale le attività relative alle concessioni demaniali non sono in esercizio, i titolari di concessione devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno bimestrale e in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (1° novembre, 8 dicembre, Natale, Pasqua, periodo 25 aprile – 1° maggio ecc.).

11. Le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari potranno iniziare dal 1° marzo, salvo eventuali divieti in conseguenza di opere di ripascimento effettuate per iniziativa comunale ovvero altre pubbliche necessità.

12. I lavori inerenti l'arenile e il risanamento delle scogliere dovranno essere effettuati al di fuori della stagione balneare così come regolamentata da apposita ordinanza in materia.

Art. 12 Aree oggetto di concessione

1. Le aree oggetto di concessione possono ospitare:

- a. Stabilimenti Balneari (SB)
- b. Spiagge Libere con Servizi (SLS)
- c. attività con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS
- d. attività con finalità diverse dalle turistico-ricreative

Le categorie di cui ai precedenti punti a e b sono attività legate alla balneazione, e per esse valgono i seguenti commi 2-8.

Le categorie di cui ai precedenti punti c e d sono attività non strettamente finalizzate alla balneazione e per esse valgono le disposizioni di cui ai successivi commi 9 e 10.

2. Per Stabilimento Balneare si intende un tratto di costa in concessione, sul quale viene esercitata un'attività con caratteristiche turistico-ricreative.

3. Per Spiaggia Libera con Servizi si intende l'area demaniale in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione a ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento, in cui almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte mare resta libero da ogni attrezzatura del gestore.

4. La singola area in concessione non deve avere un fronte mare inferiore a ml 20 e superiore a ml 150.

5. Nelle aree concedibili deve sempre essere prevista e assicurata l'esistenza di fasce di spiaggia (corridoi ortogonali al mare (FO), destinate a garantire il libero passaggio in particolare tra due concessioni contigue, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso. Essa ha una larghezza non inferiore a 5 m. La pulizia e la loro infrastrutturazione con materiali adeguati, che comunque non apportino alcuna modifica permanente allo stato dei luoghi, sono posti a carico dei concessionari confinanti, il cui obbligo è da indicarsi nell'atto concessorio, compresi la modalità e i tempi di realizzazione.

6. Nelle aree concedibili deve prevedersi e assicurarsi l'esistenza di 3 fasce parallele (FP) alla battigia (mare) a cui corrispondono specifiche funzioni:

- la FP/1 di profondità teorica pari a 5 ml dalla linea esterna di battigia. Questa fascia è destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia; essa deve essere tenuta libera da qualsiasi impianto o attrezzatura non finalizzata al salvataggio;

- la FP/2 va dalla fascia FP/1 sino a ridosso degli stabilimenti balneari. Questa fascia è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio;

- la FP/3 intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 3 ml, anche attrezzabile con pedane. Questa fascia è destinata alla localizzazione dei manufatti ammissibili, del verde (con l'impiego di essenze che non producano alterazioni degli habitat naturali e che non costituiscano ostacolo alla visuale del mare) e al libero transito, anche ciclabile.

7. Al fine della uniformità e della transitabilità con mezzi di soccorso, le caratteristiche costruttive delle pedane, da ubicarsi nella fascia FP/3 e FO, devono rispettare le presenti norme.

8. L'uso delle fasce di spiaggia FP/1, FP/3 e FO è sempre libero e gratuito.

9. Per attività con finalità turistico-ricreative diverse, da posizionare oltre la fascia di arenile, si intendono:

- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- strutture ricettive e attività ricreative e sportive;
- esercizi commerciali;
- servizi di altra natura e conduzione di strutture a uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;
- punti di ormeggio

10. Per attività con finalità diverse dalle turistico ricreative, da posizionare oltre la fascia di arenile, si intendono:

- strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari;
- cantieristica navale;
- impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca;
- pratiche ad uso agricolo;
- altro uso produttivo o industriale;
- altro uso commerciale;
- servizi di altra natura;
- altro uso in concessione.

Art. 13 Aree non oggetto di concessione

1. Sono aree non oggetto di concessione:

- Spiaggia Libera (SL)
- Aree Complementari (AC)

2. Le Spiagge Libere comprendono tutte quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti. In tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.

3. Le Aree Complementari sono quegli spazi su cui è prevista l'allocazione di pubblici servizi di supporto al turismo. Si distinguono in:

- aree destinate a parcheggio (AC/1),
- aree destinate al verde pubblico (AC/2),
- aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3),
- aree destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero in precario (AC/4).

Art. 14 Requisiti e caratteristiche degli Stabilimenti Balneari (SB)

1. Per stabilimento balneare si intende un tratto di costa in concessione, sul quale viene esercitata un'attività con caratteristiche turistico-ricreativo.

2. Gli stabilimenti balneari posseggono i seguenti requisiti in accordo con le indicazioni delle presenti norme: *obbligatori*

- a. delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare;
- b. servizio d'accoglienza - gestione dell'attività (direzione)
- c. punto di ristoro di superficie;
- d. area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;
- e. attrezzature da spiaggia -servizio completo per la balneazione (ombrelli, sdraio, lettini ecc.)- posizionate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso;
- f. cabine destinate a spogliatoio;
- g. servizi igienico-sanitari;
- h. docce all'aperto;

- i. sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso e assistenza ai bagnanti assicurati secondo quanto previsto nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
- j. un percorso perpendicolare alla battigia, ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili;
- k. pavimentazioni per percorsi pedonali e di stazionamento;
- l. pedane in legno poggiate in precario sulla roccia per la sosta, il solarium e i necessari camminamenti pedonali all'interno dell'area in concessione, anche al fine di rendere sicura la permanenza dei bagnanti;
- m. strutture amovibili e precarie per agevolare l'accesso al mare (scalette, pontili galleggianti e altro);
- n. sorveglianza in mare a opera di bagnini qualificati e tutto il necessario equipaggiamento per il salvamento nel rispetto delle ordinanze balneari in vigore;
- o. la pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;
- p. la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene e idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;
- q. la pulizia delle aree limitrofe a quella in concessione per una larghezza non inferiore a m. 30 su ciascun lato per tutto il periodo di apertura dell'attività;
- r. la riserva di posti auto per persone diversamente abili, ai sensi della normativa vigente, nell'eventualità che nell'area in concessione, o in un'area di pertinenza dello stabilimento, vi sia un parcheggio;

facoltativi:

- a. chiosco-bar o struttura similare destinata alla somministrazione di alimenti e bevande con annesso spazio ombreggiato per la consumazione;
- b. area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;
- c. servizi di intrattenimento e pubblico spettacolo compatibili con la struttura balneare;
- d. rimessaggi destinati al ricovero delle attrezzature balneari;
- e. volumi tecnici di dimensione strettamente necessaria e sufficiente a ospitare gli impianti a cui sono destinati;
- f. opere accessorie, tra cui:
 - elementi di arredo urbano;
 - spazi all'aperto per attività ginniche e relax e vasche idromassaggio;
 - piscine delle dimensioni massime di mq. 30.

3. La percentuale massima di superficie pavimentata / permeabile non potrà superare il 20% dell'area concessa e con una superficie totale ammissibile non superiore a mq 250.

4. I manufatti, da realizzare inderogabilmente in conformità con le tipologie costruttive, i colore e i materiali specificati nelle presenti norme, previa acquisizione del necessario titolo edilizio, non possono superare i seguenti limiti:

- massimo 5% dell'area per concessioni fino alla consistenza di mq. 2.000;
- massimo 8% per la consistenza compresa tra mq. 2.001 e 5.000;
- massimo 9% per la consistenza superiore a 5.001, fino a un massimo di mq. 10.000.

5. I manufatti devono essere allocati nelle vicinanze dell'ingresso all'area in concessione e comunque il più distante possibile dalla battigia ed essere disposti preferibilmente con la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre al minimo l'ostacolo alla libera visuale del mare e in modo comunque da non creare una barriera visiva superiore al 15% del fronte mare concesso.

6. In ogni caso la realizzazione delle strutture a servizio dello stabilimento devono presentare oggettive caratteristiche di eco-compatibilità, sia sotto il profilo del rispetto dell'ambiente, sia sotto il profilo del risparmio delle risorse idriche, delle risorse energetiche, sia sotto il profilo della razionalità delle modalità gestionali.

7. È fatto obbligo ai gestori degli stabilimenti balneari:

- a. di esporre in luogo ben visibile dagli utenti copia dell'ordinanza regionale e dell'Ufficio circondariale marittimo competente, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi;
- b. di installare sull'area in concessione un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti;
- c. di assicurare assistenza continua agli utenti per tutte le attività consentite sull'area in concessione;

d. mettere in sicurezza tutta l'area al fine di evitare situazioni di pericolo per l'utenza.

8. È vietata l'apposizione di cartelli e/o autonomi manufatti pubblicitari.

9. I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e di consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi vanchi.

Devono essere altresì realizzate le più ampie e agevoli condizioni di accesso al pubblico, evitando, percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o che lo inducano a sentirsi in dovere di richiedere un servizio a pagamento.

10. Le spiagge, il mare e le strutture di servizio, ove tecnicamente possibile, devono essere rese accessibili alle persone diversamente abili, nel rispetto della 05/02/1992 n.104 e ogni altra normativa in materia, sempre compatibilmente con la geomorfologia del sito.

11. In luogo ed oltre gli ordinari ombrelloni, sull'arenile in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni "hawaiani" con un diametro massimo di mt. 6,00 e altri sistemi di ombreggio, aperti su tutti i lati, di facile rimozione. Per ombrelloni o sistemi di ombreggio con forma diversa da quella circolare la superficie massima di ombra deve essere contenuta in mq. 25,00

12. I concessionari, cui è riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (beach-Volley, beach-soccer ecc.) assumendo le precauzioni necessarie a evitare nocimento ai bagnanti e ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno tre metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco.

13. Nelle aree demaniali in concessione relative agli stabilimenti balneari è possibile svolgere manifestazioni sportive e ricreative, giochi spettacoli ecc. con una durata di 30 gg. rinnovabili nell'arco della stagione, che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti semplicemente poggianti sull'arenile, con una superficie massima di copertura pari al 5% della concessione, che tassativamente dovranno essere rimosse a fine stagione ovvero entro il 30 settembre.

Per l'installazione di tali manufatti non dovrà essere mutato l'andamento naturale del terreno. Le richieste relative alla prescritta autorizzazione comunale, devono pervenire all'Ente almeno 15 giorni prima dell'installazione e/o dell'evento, corredate dei relativi nulla osta.

14. I concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acqua gym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività.

Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti.

Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di esposizione acustica.

Art. 15 Requisiti e caratteristiche delle Spiagge Libere con Servizi (SLS)

1. Per spiaggia libera con servizi si intende l'area demaniale in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione a ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento, in cui almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte mare resta libero da ogni attrezzatura del gestore.

2. Le Spiagge Libere con Servizi posseggono i seguenti requisiti minimi in accordo con le indicazioni delle presenti norme:

- a. servizi di assistenza;
- b. servizi igienici;
- c. servizi di pulizia;
- d. servizi di salvataggio;

e. un percorso perpendicolare alla battigia.

3. Per i servizi minimi obbligatori, per le strutture, per i divieti valgono tutte le disposizioni dettate per gli stabilimenti balneari, con la precisazione che nell'area da lasciare libera alla pubblica fruizione possono essere allocate apposite pedane in legno al fine di agevolare la sosta e il solarium per gli utenti, ma senza la posa di ombrelloni o altre strutture e/o servizi a pagamento.

4. Devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;

5. La superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere i 50 mq di superficie coperta.

6. Tutte le strutture di facile rimozione devono essere realizzate preferibilmente in legno e devono essere poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo verde.

7. Al concessionario è data la possibilità di noleggiare ombrelloni e sedie a sdraio nonché di erogare altri servizi complementari a pagamento, nonché di realizzare sull'area demaniale altre iniziative funzionalizzate alla distribuzione di servizi minimi per l'esercizio di attività turistico-ricreative (quali quelli relativi alla realizzazione di piccoli spogliatoi e di chioschi di servizio, e di aree attrezzate per il gioco, che siano in toto amovibili).

8. L'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso. Non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazioni dei servizi e delle attrezzature.

9. Sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio pattini ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di ingresso in acqua. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione.

10. Nelle spiagge libere con servizi possono essere ubicati impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni.

11. Sulle vie di accesso alla spiaggia libera con servizi, presso le strutture di servizio devono essere affissi adeguati cartelli che riportino:

- a. la condizione di accesso libero e gratuito alla spiaggia;
- b. le norme fondamentali contenute nell'ordinanza degli enti competenti per la disciplina delle attività balneari;
- c. i limiti e gli obblighi posti a carico del gestore a tutela della libera e pubblica fruizione del tratto di costa;
- d. i servizi a cui il pubblico ha diritto di accedere gratuitamente;
- e. le tariffe in vigore per i servizi a pagamento;
- f. gli uffici dell'amministrazione comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali abusi del gestore, con i relativi numeri telefonici e orari di apertura;
- g. cartelli devono essere scritti in anche in lingua inglese, francese e tedesca.

Art. 16 Requisiti e caratteristiche delle Spiagge Libere (SL)

1. Si intende per Spiaggia Libera ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione secondo le normative prescritte e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

2. La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali legati

unicamente al sole e al mare. Nella spiaggia libera è solo consentita la sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.

3. Sulle spiagge libere non è consentito:

- offrire servizi balneari a pagamento, il noleggio di qualsiasi tipo di attrezzatura (lettini, sdraio, sedie ed ombrelloni), o realizzare strutture in cui sia esercitata attività commerciale di qualsiasi tipologia;
- richiedere alcun corrispettivo per la posa degli ombrelloni e al calare del sole non potrà essere lasciata alcuna struttura ombreggiante o suppellettile;
- il transito e la sosta con automobili e in genere con mezzi meccanici se non finalizzata alla pulizia ed in ogni caso sempre in orari compatibili con la balneazione;
- campeggiare con tende e altre attrezzature o installazioni nonché pernottare;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera;
- tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora nonché farne uso nella fascia oraria compresa tra le 13.00 e le 16.00.

4. Sulle spiagge libere l'Amministrazione Comunale si fa carico, in accordo con le indicazioni delle presenti norme:

- di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
- di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con necessarie pavimentazioni e con apposite pedane mobili;
- di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo;
- di installare sufficienti e idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità;
- della pulizia della spiaggia, fatte salve le aree limitrofe agli stabilimenti balneari e alle spiagge libere con servizi, in cui il servizio è attribuito ai titolari delle relative concessioni;
- di dotare la spiaggia di cestini gettacarte-portarifiuti, almeno uno per ogni spiaggia di installare sufficienti postazioni di salvataggio a mare, in relazione all'afflusso dei bagnanti;
- di provvedere eventualmente alla piantumazione di piccole parti dell'area stessa con essenze mediterranee.

5. I servizi su tali aree, per criteri di economicità e una migliore organizzazione, potranno essere affidati dall'Amministrazione Comunale a terzi -privati o Associazioni- nel rispetto delle vigenti normative.

6. Negli spazi destinati a spiaggia libera il Comune dovrà prevedere un'area attrezzata per cani. In essa vengono messi a disposizione sacchetti per la raccolta delle deiezioni e una fontana di acqua fresca per rinfrescare gli animali.

A richiesta degli organi addetti al controllo i proprietari dei cani devono necessariamente esibire il libretto delle vaccinazioni.

7. In tutte le zone destinate a spiaggia libera il comune potrà autorizzare per il periodo strettamente necessario all'evento, lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive temporanee organizzate dal comune o da esso patrociniate con la possibilità di installare manufatti accessori (tribune, servizi igienici mobili ecc.) dotati dei requisiti della facile rimovibilità e muniti delle necessarie certificazioni sulla conformità alle normative di sicurezza in materia di pubblico spettacolo, previa richiesta dell'Autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. 374/90.

8. Per tali interventi dovranno rispettarsi i seguenti parametri tecnici:

- la percentuale massima di superficie pavimentabile con materiale facilmente rimovibile dovrà essere contenuta nel 20% dell'area concessa e comunque mai superiore a mq. 250;
- la percentuale di superficie occupabile con volumi e coperture, escluse le sole tende in materiale tessile aperte lateralmente, dovrà essere contenuta nel 20% dell'area concessa e comunque mai superiore a mq. 250;
- l'altezza dei volumi e delle coperture dovrà essere contenuta in ml. 4,50;
- la barriera visiva, costituita dai volumi e dalle superfici coperte deve essere contenuta nel 25% del fronte dell'area concessa;
- non incidono sulla quantificazione dei precedenti parametri i palchi e le gradinate per spettatori realizzati con strutture portanti metalliche prefabbricate removibili;

- per la sicurezza dei frequentatori è possibile realizzare recinzioni che, in ogni caso, garantiscono almeno due liberi accessi laterali perpendicolari al mare, senza ostacoli, della larghezza minima di m. 2,50. Per recinzioni che superano una lunghezza continua di m. 50,00, gli accessi laterali dovranno avere una misura minima di m. 5,00 ed il loro numero dovrà essere di volta in volta stabilito dall’Ufficio Demanio Marittimo Comunale in base alle necessità di ordine pubblico e di libera fruizione del litorale (comunque mai in numero inferiore a due).

Al termine della manifestazione ogni struttura o superficie pavimentata o recinzione o qualsiasi altro elemento dovrà essere rimosso e l’area dovrà tornare nello stato iniziale.

Art. 17 Aree per attività complementari

1. Sono le aree che possono prevedere l’uso del demanio marittimo per i servizi pubblici o di interesse pubblico. Tali servizi possono essere gratuiti a cura del Comune (ex art. 34 del Codice della Navigazione) oppure a pagamento a cura dello stesso Comune o di privati.

2. Si distinguono in:

- aree destinate a parcheggio;
- aree destinate al verde pubblico;
- aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso;
- aree destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero in precario.

3. Possono inoltre essere previsti:

- servizi di supporto all’attività balneare (tra cui servizio di salvataggio, informazione turistica, luoghi di relax, impianti terapeutici ecc. anche accorpati in un’unica struttura);
- esercizio durante la stagionale balneare del commercio;
- servizi sociali legati al mondo giovanile e degli anziani;
- strutture per le manifestazioni che potranno essere posizionate esclusivamente per il periodo necessario allo svolgimento della manifestazione.

4. Per l’esercizio del commercio, esercitato in tali aree per limitati periodi di tempo nel corso della stagione balneare, la percentuale massima di superficie pavimentabile con materiale facilmente rimovibile dovrà essere contenuta nel 20% dell’area utilizzata e comunque mai superiore a mq. 250. È possibile installare i servizi igienici occorrenti.

Dovranno sempre essere lasciati ai lati dell’area due passaggi pedonali di almeno m. 5,00 di larghezza; nel caso di occupazione dell’area per almeno un fronte continuo di m. 50,00, dovrà essere previsto un ulteriore passaggio pedonale centrale di almeno m. 5,00 o più di uno a discrezione dell’Ufficio Demanio Marittimo Comunale.

5. Al fine di scongiurare un diffuso e massiccio utilizzo edificatorio delle aree demaniali, in una stessa area per “infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio” la superficie realizzabile per volumi e coperture è complessivamente pari a mq. 250 così come quella per pavimentazioni, al pari della barriera visiva che deve essere contenuta nel 25% del fronte dell’intera area, anche nel caso di più interventi separati.

Sarà compito dell’Amministrazione Comunale, per quanto possibile e nel caso di interventi proposti da diversi richiedenti, accorpare le volumetrie in un unico manufatto al fine di contenere l’ingombro visivo e planimetrico.

6. L’Amministrazione Comunale è tenuta a mantenere a proprie cura e spese in perfetto stato di efficienza la segnaletica sia interna che esterna dei parcheggi, i dispositivi di sicurezza e provvedere affinché i parcheggi siano conservati puliti e decorosi.

7. L’Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sul parcheggio.

8. Le aree di sosta veicolare devono essere realizzate con fondo permeabile e delimitazioni in legno.

9. Le specie vegetali per gli impianti a verde nella aree parcheggio devono essere appartenenti al contesto

fitogeografico locale e corrispondenti al corredo floristico autoctono dell'ambito. Non è ammesso l'utilizzo di specie aliene ed alloctone.

Capo III **ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO**

Art. 18 Zonizzazione del Demanio

Il PCC individua nell'ambito del proprio territorio costiero gli elementi utili alla definizione del progetto mediante:

- la classificazione della costa, rispetto alla “linea di costa utile”;
- la individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione;
- la individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo;
- la individuazione dei percorsi di connessione;
- la individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS;
- la individuazione delle aree con finalità diverse;
- la individuazione delle aree vincolate;
- il sistema delle infrastrutture pubbliche.

Art. 19 Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della “linea di costa utile”

1. La “linea di costa complessiva comunale” è lunga 13.070 m.
2. La “linea di costa utile” è stata individuata al netto delle porzioni inutilizzabili e non fruibili ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui all'art.14 della LR 17/2015. In particolare sono state stralciate le porzioni di costa interessate da divieto assoluto di concessione, corrispondenti complessivamente a una porzione di costa di 5.955 metri lineari, e la porzione di costa relativa all'area portuale di metri 5.264. La linea di costa utile (CU) ha quindi una consistenza di 1.851 metri lineari.
3. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60% del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione. Detta percentuale viene calcolata in base al valore della CU, di cui al comma 6, e pertanto è quantificata in 1.108 metri lineari.
4. La quota massima di costa concedibile a uso di Spiaggia Libera con Servizi è di 155 metri lineari e rappresenta l'8,4 % dell'intera linea di costa utile, secondo quanto indicato al comma 7.
5. La quota massima di costa balneabile destinabile a uso di Spiaggia Libera è di 953 metri lineari e rappresenta il 51,5% dell'intera linea di costa utile.
6. La quota massima di costa concedibile per Stabilimenti Balneari è invece di 739 metri lineari, pari al 40% del totale della costa utile così come determinato al comma 6.

Lunghezza totale linea di COSTA UTILE: 1.851 m (1,85 Km)		
Stabilimenti balneari	Spiaggia libera	
40% linea di costa utile	60% linea di costa utile	
	Spiaggia libera (51,5 % linea di costa utile)	Spiaggia libera con servizi (8,4% linea di costa utile)
739 m	953 m	155 m

Si rimanda alla relazione tecnica del Piano Comunale delle Coste di Castrignano del Capo per delucidazioni sulla consistenza delle percentuali effettive previste alla data di redazione del presente piano. La quota massima totale non deve comunque superare le percentuali indicate nei commi precedenti.

Art. 20 Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione

1. Comprendono tutte quelle aree in cui, per la loro salvaguardia o necessità di sicurezza, il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è assolutamente vietato.

2. Tali aree rientrano tra quelle individuate nella tavola B.1.2 - Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione.

In accordo con quanto previsto dal PRC e dall'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. 17/2015, le aree con divieto assoluto di concessione per il territorio costiero di Castrignano del Capo sono così identificate:

- le lame e gravine con relative fasce di rispetto (150m), così come individuate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con DGR n. 1435 del 2.8.2013;
- le aree ad alta pericolosità idraulica - AP, così come definite e disciplinate dall'art. 7 delle NTA del PAI;
- i canali alluvionali con le relative fasce di rispetto (50m-100m) così come individuati dall'Autorità di Bacino;
- le aree a pericolosità geomorfologica elevate e molto elevate (PG2 e PG3), così come individuate dal PAI;
- le aree ad elevata criticità all'erosione, così come descritto dall'art. 6 delle NTA del PRC Puglia;
- le aree coperte da foreste e da boschi, così come individuate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con DGR n. 1435 del 2.8.2013;
- le zone di interesse archeologico, così come individuate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con DGR n. 1435 del 2.8.2013;
- i siti storico-culturali, così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con DGR n. 1435 del 2.8.2013;
- l'area portuale;
- le aree interdette alla balneazione, navigazione, pesca e ancoraggio di tutte le unità navali nonché di ogni attività connessa agli usi del mare;
- i Siti di Interesse Comunitario (SIC), così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con DGR n. 1435 del 2.8.2013
 - SIC Mare - Posidoneto Capo San Gregorio - Punta Ristola
 - SIC - Costa Otranto - Santa Maria di Leuca;
- le Zone di Protezione Speciale (ZPS) o comunque classificate protette, così come individuate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con DGR n. 1435 del 2.8.2013
 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase, istituito ai sensi della L.R. n.19 del 24.07.1997, con decr. L.R. n.30 del 26.10.2006.

3. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata dall'AdB, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermine all'area golenale di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.

Nelle aree a media pericolosità idraulica il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta del competente ufficio comunale.

Art. 21 Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo

1. Comprendono tutte quelle aree per finalità turistico - ricreative, destinate a:

- Stabilimenti Balneari (SB);
- Spiagge Libere con Servizi (SLS);
- Spiagge libere (SL).

2. Il piano individua le aree destinate a Stabilimenti Balneari per il territorio comunale costiero di Castrignano del Capo, suddivise in lotti concedibili con Fronte Mare non inferiore a 20 m e non maggiore di 150 m.

3. La quota di costa pianificata come di interesse turistico-ricreativo da destinarsi a Spiaggia Libera o Spiaggia Libera con Servizi è stata localizzata e distribuita in maniera tale da realizzare una o più soluzioni di continuità tra i vari tratti di costa affidabili in concessione, al fine di garantire, alla libera utenza, la comoda e paritaria fruizione dei tratti di costa di pari pregio e bellezza, tenuto conto tuttavia, delle situazioni storicamente insediate, consolidate e connotanti i diversi tratti di spiaggia.

Art. 22 Individuazione dei percorsi di connessione

1. Il piano prescrive per i progetti esecutivi di individuare le aree di raccordo e di connessione tra le aree di

interesse turistico ricreativo, in particolare le fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO) destinate a garantire il libero passaggio tra due concessioni contigue anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso, e i percorsi paralleli (FP/3) da realizzarsi o sistemarsi senza soluzione di continuità a monte di tutte le aree di interesse turistico ricreativo (compresa la spiaggia libera) in modo da garantire la completa e agile fruizione di tutto il litorale anche in presenza di accessi ridotti.

2. Il PCC individua i percorsi di accesso pedonali al demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, al fine di garantire la massima fruibilità pubblica, con una ricorrenza di un passo a mare non superiore a 150 metri, salvo particolari condizioni geomorfologiche e ambientali.

3. Laddove non è possibile realizzare percorsi di accesso alla fascia di libero transito e tra un accesso e l'altro la distanza è superiore ai 150 m, i concessionari, facenti parte di tale zona, saranno comunque tenuti a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche e soprattutto tramite la corretta implementazione dei percorsi classificati come FO e FP/3.

4. I percorsi di accesso, appositamente sistemati e mantenuti in efficienza, devono essere liberi da qualsiasi impedimento che limiti l'accessibilità anche ai soggetti con limitate o impedisce capacità motorie. Eventuali ostacoli che impediscono il libero transito lungo la battigia, dovranno essere rimossi, previa segnalazione e relativa autorizzazione da parte degli Enti competenti; in alternativa, gli stessi potranno essere superati con l'installazione di piccoli manufatti stagionali previa segnalazione e conseguente autorizzazione degli Enti preposti.

5. I concessionari di aree di demanio marittimo destinate a strutture balneari, fino alla realizzazione dei percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare individuati nel presente progetto, sono tenuti a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche nel periodo di chiusura della struttura balneare.

6. Non è ammessa l'apertura di accessi privati direttamente sul demanio marittimo senza previa specifica autorizzazione.

7. Nei luoghi di maggior frequentazione sarà posizionata adeguata cartellonistica, conforme alle vigenti norme, indicante l'ubicazione delle spiagge libere e libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito.

8. È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento dell'arenile a ogni mezzo meccanico che non sia di soccorso o di servizio ovvero che non sia regolarmente autorizzato.

Art. 23 Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS

1. Il piano individua le aree demaniali destinate a concessioni turistico-ricreative diverse da SB e SLS, nell'ambito delle "arie del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale", di cui al punto A.1.3 lettera f (ivi incluso l'ambito territoriale disciplinato con provvedimento ex art. 34 Codice della Navigazione, con riferimento a pertinenze, aree e opere ivi insistenti suscettibili di utilizzazione economica da parte di terzi soggetta al regime della concessione ex art. 36 Codice della Navigazione di competenza comunale).

2. Il piano individua e disciplina sul territorio costiero di Castrignano del Capo le seguenti tipologie:

- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio: consistenti in esercizi commerciali che svolgono la propria attività in base alla normativa vigente in materia e che insistono su aree demaniali marine assentite, anche dotate di arenile in concessione per il posizionamento di attrezzature balneari. Vengono confermate in questa categoria le concessioni di questo tipo già presenti sul territorio avendo cura di non limitare accesso e fruizione del litorale per l'utilizzo balneare;
- noleggi di imbarcazioni e natanti in genere e di attrezzature balneari consistenti in aree demaniali marine e/o specchi acquei assentiti in concessione sulle quali possono insistere strutture di facile rimozione adibite allo svolgimento di attività di noleggio di imbarcazioni e di natanti in genere e di attrezzature balneari;
- strutture ricettive consistenti in strutture che, ai sensi della normativa vigente in materia, offrono al pubblico

ospitalità, intesa come prestazione di alloggio e di servizi accessori e connessi e che insistono, in tutto o in parte, su aree demaniali marittime, assentite in concessione, pur non disponendo necessariamente di dette aree per il posizionamento di attrezzature balneari riservate ad uso esclusivo degli ospiti;

- attività ricreative e sportive: consistenti in attività di balneazione e in quelle effettuate in circoli e impianti sportivi, ricadenti in tutto o in parte su aree demaniali marittime assentite in concessione, svolte, nei limiti previsti dai relativi statuti, da enti pubblici o privati, ivi compresi quelli che, ai sensi della normativa vigente, godono della riduzione del canone di concessione;

- esercizi commerciali;

- servizi di altra natura.

3. La concessione demaniale marittima può essere rilasciata anche per l'insediamento o l'esercizio di più tipologie tra loro compatibili.

Art. 24 Aree con finalità diverse

1. Il piano consente sul territorio costiero di Castrignano del Capo, nell'ambito delle "aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale", di cui al punto A.1.3 lettera f (ivi incluso l'ambito territoriale disciplinato con provvedimento ex art. 34 Codice della Navigazione, con riferimento a pertinenze, aree e opere ivi insistenti suscettibili di utilizzazione economica da parte di terzi soggetta al regime della concessione ex art. 36 Codice della Navigazione di competenza comunale, le seguenti tipologie:

- strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari;
- cantieristica navale;
- impianti di acquacoltura e per esigenze della pesca;
- altro uso produttivo o industriale;
- altro uso commerciale;
- servizi di altra natura.

2. Gli impianti di acquacoltura sono permessi all'interno delle acque territoriali ad esclusione delle aree SIC o in prossimità dell'area Parco.

Art. 25 Individuazione delle aree vincolate

1. Comprendono tutte quelle aree della fascia costiera demaniale il cui utilizzo, per qualsiasi scopo, è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente/Ufficio preposto alla tutela.

2. Sono quei tratti di costa sottoposti a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico. Riguardano parti di territorio dotate di caratteristiche intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d'uso e trasformazione. Tali limitazioni d'uso e trasformazione non sono soggette a indennizzo né a decadenza.

3. Tali aree rientrano tra quelle individuate nelle tavole A.1.4, A.1.5 e A.1.6:

- aree sottoposte a vincolo idrogeologico
- aree naturali protette e vincoli ambientali
- aree sottoposte a vincoli territoriali

4. Lungo la fascia demaniale del comune di Castrignano del Capo rientrano in questa categoria le seguenti aree:

- le aree interessate da alveo fluviale in modellamento attivo e aree golenali, così come definite e disciplinate dall'art. 6 delle NTA del PAI;

- i territori costieri (compresi nella fascia di 300m di profondità dalla linea di costa);

- gli immobili e aree di notevole interesse pubblico;

- le zone gravate da usi civici e la città consolidate;

- le segnalazioni architettoniche e archeologiche;

- le zone di interesse archeologico e le relative fasce di rispetto (100m);

- i coni visuali;

- le strade panoramiche e a valenza paesaggistica

- i parchi e le reserve con le rispettive fasce di rispetto (100m);
- i boschi e le relative fasce di rispetto (100m-50m-20m);
- il reticolo idrografico di connessione della R.E.R.;
- le aree soggette a vincolo idrogeologico;
- i versanti;
- i Siti di Interesse Comunitario (SIC)
 - SIC Mare - Posidoneto Capo San Gregorio - Punta Ristola
 - SIC - Costa Otranto - Santa Maria di Leuca;
- le Zone di Protezione Speciale (ZPS) o comunque classificate protette.
 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase, istituito ai sensi della L.R. n.19 del 24.07.1997, con decr. L.R. n.30 del 26.10.2006

5. Nelle aree interessate da alveo fluviale in modellamento attivo e aree goleinali il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica e idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree goleinali non sono arealmente individuate dall'Autorità di Bacino e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.

6. Nelle fasce di pertinenza fluviale il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica e idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata dall'AdB, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermine all'area goleale di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.

Nelle aree a media pericolosità idraulica il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta del competente ufficio comunale.

7. Nelle aree a bassa pericolosità idraulica il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta del competente ufficio comunale.

Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino, previa messa in sicurezza della zona.

10. Nelle aree sottoposte a vincolo Idrogeologico il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

Per le aree soggette a vincolo idrogeologico come identificate dagli ispettorati forestali provinciali si applicano le norme previste dal RDL 30.12.1923 n 3267 "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani". In tali aree, l'indirizzo è quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno a interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né innescino fenomeni erosivi con possibilità di danno pubblico.

Gli interventi in queste aree sono soggetti al nulla osta del Corpo Forestale dello Stato.

11. Nell'area interessata dai canali così come individuati dal presente piano il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

12. Nelle aree annesse alle aree coperte da foreste e da boschi il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

13. Nelle aree tutelate per legge Parco Regionale Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase (art. 142 l. f) del Dlgs 42/2004, il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

14. Nelle aree comprese nel Sistema di tutela della Rete Natura 2000 il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. Per tutti i Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) si applicano le norme previste dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica, nonché dal comma 3 dell'art. 6 del DPR 120/2003 recante modifiche ed integrazioni del DPR 357/97 di recepimento della Direttiva 92/43/CEE.

Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su queste aree deve essere sottoposto a Valutazione di incidenza Ambientale (VInCA).

15. Nelle aree interessate da Beni Paesaggistici (BP) e/o da Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

Art. 26 Sistema delle infrastrutture pubbliche

1. Il piano individua il sistema delle infrastrutture pubbliche finalizzato al miglioramento dei servizi e dell'offerta turistico-balneare, con particolare riferimento:

- ai percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, pedonali e ciclabili, al fine di favorire una mobilità eco-compatibile;
- agli accessi al mare;
- ai parcheggi.

2. Il piano individua ed evidenzia la viabilità carrabile esistente strettamente necessaria alla fruizione del demanio e al supporto dell'offerta turistico-balneare pianificata.

Tutti gli accessi così evidenziati dovranno essere resi pubblici (mediante accordi fra l'Amministrazione Comunale e gli eventuali soggetti privati proprietari) e manutenuti e/o modificati in modo da garantire il transito.

3. Il piano individua le aree già destinate o potenzialmente destinabili a parcheggio pubblico, localizzate in maniera da garantire in maniera agevole l'accesso pedonale o ciclo-pedonale al demanio e alle aree litoranee. Potranno essere realizzate o destinate a parcheggio aree diverse o in aggiunta a quelle individuate, purché si integrino con il sistema dei percorsi di connessione e con la mobilità eco-compatibile pianificata.

4. I parcheggi devono essere localizzati preferibilmente all'esterno dell'Area Demaniale e comunque dimensionati in base alla reale capacità di accoglienza della spiaggia.

5. Il piano individua un sistema di mobilità eco-compatibile o lenta con la funzione primaria di collegare e rendere fruibile sia la fascia costiera che gli altri elementi di pregio naturalistico del territorio di Castrignano del Capo secondo un sistema di "circuiti" quanto più possibile indipendenti dalla viabilità carrabile.

Il piano individua i tratti di questo sistema già esistenti, sia come viabilità ciclo-pedonale già realizzata sia come percorsi da convertire e/o trasformare parzialmente a tale scopo.

Il sistema così definito dovrà garantire in ogni sua parte almeno il transito ciclabile oltre che quello pedonale, con scelte idonee di utilizzo dei materiali e della tipologia di percorso (promiscuo/a sedi separate) anche in base al contesto. Il piano indica i servizi di parcheggio-bici e/o di bike sharing, anche da affidare in gestione a terzi, da localizzare all'interno dei parcheggi carrabili o in prossimità dei punti di maggior attrattiva'afflusso.

Capo IV

CARATTERI DEGLI INTERVENTI

Art. 27 Linee guida per vecchi e nuovi manufatti

1. Le attrezzature e i manufatti funzionali alle attività turistico ricreative e alla erogazione di servizi di supporto alla balneazione localizzati sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. Per manufatto deve intendersi ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia, quali:
 - a. cabine spogliatoi;
 - b. deposito sedie, ombrelloni e arredi di spiaggia;
 - c. chiosco per bar e ristoro;
 - d. servizi igienici;
 - e. docce;
 - f. primo soccorso;
 - g. guardiana
 - h. torretta.
3. Sono strutture fisse quelle che, pur avendo carattere di amovibilità, a fine stagione non sono rimosse.
4. Sono strutture mobili quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse.
Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente durante la stagione balneare individuata dalla Regione.
5. Le strutture mobili e precarie possono, a discrezione dell'operatore, essere mantenute per l'intera durata dell'anno, previa acquisizione dalle rispettive Autorità preposte di tutti i pareri relativi ai vincoli insistenti sulla zona interessata dall'intervento.
6. Le strutture e i manufatti devono essere di facile rimozione; realizzate con elementi modulari in legno sollevati dal suolo e assemblati con giunzioni a secco e integralmente recuperabili.
Sono "strutture di facile rimozione" le strutture costituite da elementi componibili e facilmente trasportabili, assemblabili con giunzioni a secco e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico.
7. La geometria dei manufatti previsti all'interno delle concessioni demaniali marittime deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari, di forma planimetrica quadrata o rettangolare e copertura piana.
8. Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo o sulle pedane lignee (piano di appoggio) previste come elementi di collegamento tra le diverse strutture di servizio presenti all'interno della concessione.
9. L'altezza massima dei volumi realizzati, in armonia alle norme igienico - sanitarie, non potrà superare i m. 3,50 m, comprese le strutture di protezione, dal piano ordinario della spiaggia.
10. Le coperture dei volumi realizzati possono essere utilizzate a solarium o spazi di sosta per ristori, con possibilità di installazione di solo ombrelloni per ombreggio e parapetti a giorno di protezione.
11. Sulle coperture sono escluse in tutti i casi le installazioni di serbatoi di accumulo d'acqua e altri elementi di impianti tecnologici. Ogni concessionario ha l'obbligo, nel tempo di 3 anni dall'approvazione delle presenti norme, di rimuovere i serbatoi e gli impianti tecnologici presenti sulle coperture.
12. Possono essere utilizzati per la realizzazione dei manufatti, delle pedane e dei sistemi di ombreggio, unicamente materiali di tipo naturale, privilegiando l'uso del legno certificato con finitura naturale per le pedane e le superfici in elevazione. È vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei,

laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a più d'opera.

13. Non sono ammessi interventi volti a realizzare, su area demaniale marittima, nuove opere fisse quali basamenti in calcestruzzo armato, scalinate, muretti di recinzione etc., fatte salve le opere di pubblico interesse.

14. Ciascuna struttura oggetto di concessione dovrà essere servita da acqua potabile, impianto di smaltimento reflui, corrente elettrica, di generatore di energia elettrica debitamente posizionati in modo da non creare pregiudizio per la quiete pubblica.

15. I manufatti devono essere asserviti da impianti tecnologici anch'essi di tipo precario.

16. Nel caso in cui le concessioni esistenti siano dotate di manufatti coerenti, nei materiali e negli aspetti compositivi, con le disposizioni del presente regolamento è loro facoltà mantenerne l'uso senza portare variazioni.

Art. 28 Eco-compatibilità delle strutture balneari e della loro gestione

1. Il PCC promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare l'ecosistema e di realizzare risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici).

L'eco-compatibilità delle strutture si realizza sia nella realizzazione delle opere e dei manufatti che nella loro gestione.

2. Le opere dovranno essere realizzate facendo ricorso solo ed esclusivamente:

- a opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettonica;
- a soluzioni non invasive;
- a materiali ecocompatibili;
- a tecnologie leggere amovibili, facilmente adattabili sia nella realizzazione di elementi fuori terra che entro terra.

3. La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite tre differenti, e contestuali, strumenti d'azione:

- il risparmio delle risorse idriche;
- il risparmio delle risorse energetiche;
- le modalità gestionali.

4. Il risparmio delle risorse idriche ed energetiche si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi; l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili relativamente alle modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato nei seguenti modi:

- attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
- mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici e, al contempo, che li inviti a un uso più parsimonioso del bene acqua;
- attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato;
- attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce e il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale per gli scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti.

5. Il risparmio delle risorse energetiche può essere raggiunto abbattendo i consumi e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per il riscaldamento dell'acqua destinata ai servizi igienici, alle docce e al chiosco-bar-ristoro;

- installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, elettrodomestici di cat. AA ecc.

6. L'eco-compatibilità degli stabilimenti balneari e lo sviluppo sostenibile del turismo si realizzano anche ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti a informare l'utente e a sensibilizzarlo in merito all'esigenza di salvaguardare l'ambiente.

A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

- la raccolta differenziata delle tipologie dei rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, medicinali di libera vendita ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi;
- la creazione di Info-Point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteomarine della zona, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole tali da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute;
- l'educazione ambientale mediante l'introduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza della dinamica dell'erosione costiera e sulla qualità delle acque.

7. I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al piano sono pertanto tenuti a modificare gli aspetti strutturali e organizzativi degli impianti gestiti, ponendo in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali previsti.

8. Il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che concorrono al conseguimento delle predette finalità.

Art. 29 Accessibilità

1. Tutte le strutture balneari devono assicurare la loro piena visitabilità e l'accesso al mare, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile:

- adotterà soluzioni idonee a permettere il superamento delle barriere architettoniche;
- doterà lo stabilimento balneare di un wc e uno spogliatoio per portatori di handicap.

2. Non potranno assentirsi le concessioni per le attività turistico-ricreative che non abbiano previsto la realizzazione di tali servizi.

3. A tal fine, il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che favoriscano una migliore fruibilità delle strutture balneari ai soggetti diversamente abili.

Art. 30 Recinzioni, delimitazioni e opere di contenimento

1. Le recinzioni di confine verso terra -la delimitazione della Fascia FP/3- devono essere realizzate con strutture che non pregiudichino la visibilità verso mare.

Esse saranno realizzate con paletti in legno, di 10 cm di diametro, comunque orditi, dell'altezza massima di 1,50 mt.

2. Le recinzioni normali alla battigia che delimitano e identificano l'area in concessione, non devono costituire una barriera visiva.

Esse saranno realizzate con struttura "a giorno" in legno: con singoli paletti in legno (max 90 cm fuori terra) collegati con un ricorso in corda (di 1.5 cm di diametro) di canapa passante all'interno dei fori realizzati sui pali, e lunghezza della corda tra due pali di 2 m.

Le strutture lignee chiare in castagno o abete dovranno essere realizzate con finitura naturale.

3. Sono vietate le recinzioni con rete metallica e cordoli in cemento armato.

4. È altresì assolutamente vietata la costruzione di opere di contenimento.

Art. 31 Strutture ombreggianti

1. Per struttura ombreggiante deve intendersi qualsiasi struttura, di facile rimozione, che definisce spazi coperti e ombreggiati. Essa deve avere carattere stagionale o precario ed essere totalmente aperta sui lati non adiacenti a manufatti, in modo tale da non precludere la vista del mare.

2. La consistenza assentibile delle stesse non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione di gazebo.

3. Tali elementi potranno essere realizzati con struttura portante in legno con copertura in stuioie di cannuciato, con stuioie e tende in idoneo tessuto in fibre naturali di colore bianco o neutro.

4. Nelle pedane colleganti le varie strutture di servizio e in corrispondenza dei box di servizio e degli spogliatoi è possibile prevedere pergolati in legno.

Il pergolato deve essere realizzato con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco di Hmax di 3 mt, con struttura portante in legno. L'ombreggiatura del pergolato potrà essere realizzata in cannuciato o mediante l'inserimento di lamelle frangisole in legno inclinate o con tele in tessuti naturali color sabbia o altri colori neutri riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.

5. Nelle aree in concessione destinate a noleggio di ombrelloni, oltre al posizionamento di sdraio e lettini, è consentito l'uso di sistemi di ombreggio totalmente amovibili realizzati con struttura in legno.

Tali ombreggi devono essere realizzati con modalità costruttive coerenti con quelle dei pergolati e dei sistemi di ombreggio posizionati all'interno dello stesso stabilimento, in modo da garantire una omogeneità estetica delle strutture.

Art. 32 Camminamenti e pedane a terra

1. Consistono in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali (FP/2, FP/3 e FO) e anche ciclabili (FP/3) finalizzati a garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili, e ad assicurare il minimo impatto sulle componenti sensibili della spiaggia.

2. I camminamenti, da realizzarsi in legno atossico e/o materiale eco-compatibile, devono essere semplicemente appoggiati sull'arenile, senza alcun vincolo, e avere una consistenza complessiva funzionale alle esigenze di cui sopra.
La posa in opera non deve prevedere scavi o sbancamenti nel substrato che ne modifichino il profilo topografico

3. Sotto il piano di calpestio di pedane e passerelle potranno essere predisposti gli impianti necessari per il passaggio dei cavidotti per l'energia elettrica aventi diametro di 5cm sorretti da supporti in acciaio a intervallo di 50 cm.

4. In caso di eventuale realizzazione di impianti su scogliere o rocce i percorsi debbono essere adeguati a ragioni di facilità di accesso al mare e a criteri di sicurezza.

Percorsi e pedane amovibili per l'accesso in acqua saranno realizzate in legno o in altro materiale ecocompatibile.

5. Sulla terra ferma possono, inoltre, essere posate pedane amovibili in legno o realizzate in altro materiale ecocompatibile, che esplichino funzione di sosta e solarium.

6. Le pedane saranno realizzate con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco, larghezza minima pari a 1,20 m e massima di 2 m. La posa in opera non deve prevedere scavi o sbancamenti nel substrato che ne modifichino il profilo topografico L'assemblaggio deve essere effettuato esclusivamente con viti in

acciaio inox, non verranno quindi utilizzati né collanti, né cemento. Ciò consentirà di rimuovere in ogni tempo la struttura, ripristinando lo stato naturale dell'arenile.

Il sistema strutturale è composto da una orditura (correnti - tavole) in legno e tavolato carrabile in legno, poggiante direttamente sul terreno come quanto previsto dalle direttive vigenti.

7. La realizzazione deve prevedere l'utilizzo di materiale e finitura impermeabili e antiscivolo. Le strutture lignee chiare in castagno o abete dovranno essere realizzate con finitura naturale.

Art. 33 Chioschi

1. All'interno delle aree scoperte oggetto di concessione è consentita la realizzazione, previa utilizzazione di strutture amovibili, di chioschi di servizio.

Tali elementi saranno oggetto di autorizzazione previa redazione di apposito progetto che ne definisca la forma, le dimensioni e le caratteristiche costruttive, oltre che la destinazione d'uso, che rimane vincolante.

2. Per quanto riguarda i chioschi da realizzare o realizzati nelle spiagge libere attrezzate questi devono espletare solo funzioni di servizio e complementari ad attività di balneazione.

3. Le strutture previste per chioschi sono di due tipi:

- chioschi bar
- punti di ristoro

4. I chioschi bar sono finalizzati alla vendita di cibi e bevande preconfezionate

Le aree da rilasciare in concessione devono avere forma rettangolare e una superficie complessiva di 150 mq. Il chiosco per la vendita di alimenti e bevande preconfezionate è costituito da struttura prefabbricata in legno certificato di dimensioni 4x4 mt, Hmax interna di 2.9 mt.

Tali strutture non devono avere una superficie coperta superiore a 16 mq, in modo da garantire una superficie ombreggiata minima di 134 mq da destinare al posizionamento di sedie e tavoli.

La struttura portante deve essere di tipo intelaiato data da pilastri lamellari di pianta quadrata (sezione 10x10 cm) disposti agli angoli e nella parte centrale, fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate.

L'intera struttura deve essere disposta su un tavolato in legno semplicemente appoggiato sulla spiaggia (rialzata di 15 cm massimo rispetto alla superficie del suolo), in parte ombreggiato mediante l'inserimento di una tettoia in legno sorretta da pilastri di forma quadrata (20x20 cm) e dalla struttura stessa del chiosco.

5. I punti di ristoro sono finalizzati all'esercizio della ristorazione. Le aree da rilasciare in concessione devono avere forma rettangolare e una superficie coperta complessiva di 240 mq, altezza massima di 3,2 m, con pedana di appoggio rialzata di circa 1,0 m dalla superficie del suolo e fondata su pali infissi nel terreno.

I chioschi per l'esercizio di ristorazione sono costituiti da struttura prefabbricata in legno certificato con superfici coperte di 100 mq. La restante superficie coperta può essere destinata a ombreggio e al posizionamento di sedie e tavoli.

La struttura dei manufatti deve essere di tipo intelaiato data da pilastri lamellari di pianta quadrata (sezione 20x20 cm), fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate.

L'intera struttura deve essere disposta su una pedana di appoggio rialzata di circa 1,0 m dalla superficie del suolo e fondata su pali infissi nel terreno, ombreggiato mediante l'inserimento di una tettoia in legno sorretta da pilastri di forma quadrata (20x20 cm) e dalla struttura stessa del chiosco.

6. Per entrambe le tipologie la copertura deve essere realizzata preferibilmente piana.

7. Le pareti perimetrali, che andranno a occupare lo spazio tra i pilastri, devono essere realizzate mediante pannelli pre-assemblati costituiti da telaio e specchietti con perline o con l'inserimento di vetrine aventi intelaiatura in metallo dello spessore di 10 cm.

8. Il materiale di finitura superficiale esterna e interna dei chioschi deve essere in legno naturale certificato, di colore chiaro (abete, faggio, larice, castagno), e protetto da impregnante e/o vernice incolore previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo. L'interno del chiosco dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria.

Gli arredi da utilizzare dovranno essere obbligatoriamente di materiali lignei; sarà quindi vietato l'utilizzo di materiali plastici.

9. L'accesso dovrà essere garantito da rampe di pendenza adeguata secondo le normative vigenti in materia (pendenza inferiore all'8%), per i portatori di handicap disposte nei prospetti laterali della struttura.

Art. 34 Servizi igienico sanitari

1. I servizi igienico sanitari devono essere installati uno ogni cento ombrelloni, da non conteggiare nella percentuale di superficie coperta e pavimentata.

2. I servizi igienico sanitari devono essere distinti per maschi, femmine e diversamente abili, devono essere privi di ogni barriera architettonica, adeguatamente areati, comprendenti ciascuno almeno un wc, un lavabo, uno specchio e porta con chiusura dall'interno;

3. La tipologia da adottare per i servizi igienico sanitari deve avere carattere modulare, da realizzare e assemblare in loco, con legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 10x10 cm) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. La pedana lignea di appoggio deve essere rialzata di 15 cm massimo rispetto alla superficie del suolo.
Le strutture sono posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare.

4. Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligatoria la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).

5. Devono essere inoltre previste docce all'aperto, una ogni cento ombrelloni, dotate di piatto di raccolta, con erogazione di acqua fredda o calda, con possibilità di chiusura laterale con pannelli in legno dell'altezza massima di ml. 2,00 dal piano dell'arenile;

6. Laddove possibile gli impianti devono essere collegati alla rete fognaria comunale. In caso la rete fognaria non sia presente si predilige la delocalizzazione di vasche di raccolta all'esterno dell'area demaniale.
In tutti gli altri casi si predilige la realizzazione di impianti di subirrigazione con vasche di svuotamento o in alternativa vasche Imhof.

7. Laddove possibile è auspicabile il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico - fisiche e biologiche per gli usi previsti secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)

Art. 35 Spogliatoi - cabine

1. Gli spogliatoi o cabine devono essere distinti per uomo e donna, prive di ogni barriera architettonica, costituite da locali chiusi, forniti di attaccappanni, specchio, sgabello e porta chiudibile sia dall'interno che dall'esterno. Essi possono anche essere dotati di doccia calda/fredda e relativo impianto tecnologico e sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue.

2. La superficie totale lorda non deve essere inferiore all'1% dei metri quadrati totali in concessione.

3. La tipologia da adottare per gli spogliatoi deve avere carattere modulare, da realizzare e assemblare in loco, con legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 10x10 cm) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. La pedana lignea di appoggio deve essere rialzata di 15 cm massimo rispetto alla superficie del suolo.
Le cabine e i corpi accessori sono posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare;

4. I moduli base, utilizzabili singolarmente o in batteria, sono 1,5x1,5m e 1,5x2m per il modulo per i

diversamente abili. Esse avranno altezza superiore a 2,10 m e inferiore a 2,70 m

5. Le pareti perimetrali devono essere realizzate con pannelli pre-assemblati costituiti da telaio e specchietti con perline in tre pannelli ciechi e da un pannello-porta d'ingresso coronate da una copertura realizzata in compensato ad incollaggio marino con rivestimento in guaina ardesiata.

6. Le porte composte da contro telaio e anta devono essere realizzate con profili legno lamellare. Il tamponamento della metà superiore dell'anta viene effettuato con l'ovalina a effetto persiana mentre la metà inferiore con pannello pieno. Viene preferita l'apertura rivolta verso l'esterno in modo da garantire lo sfruttamento completo dello spazio all'interno della cabina e per facilitare l'accesso ai portatori di handicap.

7. Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligatoria la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).

Art. 36 Box di servizio (per infermeria, per bagnini, per deposito, per guardiania)

1. Ogni struttura in concessione dovrà poter garantire idoneo servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti secondo la disciplina della normativa di riferimento e quella sancita da apposito provvedimento comunale. A tale scopo sono necessari box-servizio destinati alle diverse attività di gestione dello stabilimento balneare, quali il servizio di guardiania, di infermeria, di deposito e di nolo natanti.

2. La tipologia da adottare per i box di servizio deve avere carattere modulare, da realizzare e assemblare in loco, con legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 10x10 cm) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. La pedana lignea di appoggio deve essere rialzata di 15 cm massimo rispetto alla superficie del suolo.

3. I moduli base, utilizzabili singolarmente o in batteria, per i box di servizio avranno dimensioni standard con modulo 2x2 m e altezza massima di 2,8 m.

4. A seconda della diversa funzione viene ipotizzata una variazione delle aperture nei prospetti. Le porte d'ingresso sono composte da contro telaio e anta e devono essere realizzate con profili legno lamellare. Il tamponamento della metà superiore dell'anta viene effettuato con l'ovalina a effetto persiana mentre la metà inferiore con pannello pieno. Viene preferita l'apertura rivolta verso l'esterno in modo da garantire lo sfruttamento completo dello spazio all'interno della cabina.

5. Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligatoria la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).

Art. 37 Torretta di avvistamento

1. Ogni struttura concessonata dovrà avere una torretta di avvistamento e di salvamento per poter garantire idoneo servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti.

2. La torretta d'avvistamento e salvamento presenterà un impianto rettangolare di dimensioni massime di 1,6 x 2 m e un'altezza massima di 3,80 m. La struttura prefabbricata sarà realizzata con pali (7x7cm) e tavole in legno certificato del tipo compensato marino, posizionate e fissate a terra.

Gli elementi accessori quali scaletta e sedili dovranno essere realizzati con pannelli smontabili e assemblabili in loco o in struttura prefabbricata purché esternamente sia rivestita preferenzialmente in legno.

L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico sanitaria.

La copertura a falda unica sarà realizzata in compensato a incollaggio marino ed il rivestimento sarà in guaina ardesiata.

3. Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligatoria la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).

Art. 38 Verde ornamentale

1. All'interno della struttura balneare è possibile la messa a dimora di verde, anche di natura arbustiva sempre che tali sistemazioni si integrino con l'assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituiscano ostacolo alla libera visuale del mare:
 - nella fascia FP/3, in prossimità delle delimitazioni;
 - nella fascia FP/2, prevalentemente nell'immediato intorno della "zona servizi".
2. Ove ammissibile, nella sistemazione a verde dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - vanno privilegiate le essenze autoctone o acclimatate da lungo tempo; in particolare si dovranno rispettare le seguenti proporzioni:
 - per gli impianti arborei: almeno l'80% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate;
 - per gli impianti arbustivi e le siepi: almeno il 50% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate;
 - dovranno essere scelte le specie e le varietà meno idroesigenti tra quelle ammesse, al fine di limitare i consumi idrici derivanti dalle pratiche irrigue; di norma la realizzazione di prati andrà limitata a piccole aiuole con funzione decorativa o integrativa delle sistemazioni arbustive; in ogni caso si dovranno utilizzare miscugli o singole specie frugali e non idroesigenti; non sono ammessi impianti irrigui fissi;
 - le alberature e gli arbusti potranno essere dotati di sistemi irrigui fissi che consentano solo interventi localizzati (gocciolatoi, anelli forati per sub irrigazione e simili);
 - l'utilizzazione di piante in vaso o in vasca dovrà essere prioritariamente finalizzata a ospitare piante da fiore; le piante arbustive o arboree ordinariamente saranno collocate nel terreno;
 - nei nuovi impianti di essenze arboree è fatto obbligo di facilitare l'attaccamento della pianta con almeno due pali tutori in legno impregnato dotati di apposito collare antiferite;
 - siepi verdi o fioriere non potranno impedire la visibilità oltre la quota di 1,20m dal piano esistente.

Art. 39 Campi di gioco, giochi e piste

1. Negli stabilimenti balneari e nei lidi attrezzati la realizzazione di campi gioco (beach volley o calcetto o per altre attività sportive) è consentito solo in idonee zone (con perimetrazione del campo e la posa della/e rete/i), purché tali localizzazioni non disturbino i fruitori della spiaggia.
2. È consentita altresì la posa di giochi per bambini e la realizzazione di piste per la ginnastica e le attività psicomotorie.

Art. 40 Cartelli e manufatti pubblicitari

1. Ciascuna concessione dovrà apporre cartelli indicatori, di dimensioni idonee alla loro identificazione, riportando la denominazione, l'attività svolta, la completa planimetria della concessione e della superficie assentita, gli estremi del titolo concessionario, l'intestatario della concessione e le tariffe applicate.
2. Per ogni concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma, materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale, della superficie massima di 0,60 mq. su cui, oltre allo spazio pubblicitario di 0,70x0,50m, deve essere riportato, in modo ben visibile, il numero della concessione demaniale su cui ci si trova.
3. I pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a 1,60m dal piano medio spiaggia. L'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari non devono impedire o pregiudicare la libera visuale del mare, a eccezione di quanto previsto nel presente articolo.
4. Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.
5. Ogni stabilimento balneare potrà posizionare sul manufatto principale una sola insegna recante il proprio nome in una posizione visibile ma che non vada ad alterare i caratteri dello stesso stabilimento balneare. Il progetto dell'insegna dovrà essere obbligatoriamente sottoposto al parere in materia paesaggistica e

ambientale e dovrà essere tale da conseguire risultati di organicità compositiva formale e cromatica.

Capo V

RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO

Art. 41 Opere di ingegneria costiera

1. Per la progettazione delle opere di difesa della costa, e più in generale per le opere di ingegneria costiera, si dovrà tenere conto degli indirizzi e dei criteri generali di cui ai successivi articoli.
2. La progettazione degli interventi dovrà essere svolta tenendo conto dell'intera Unità (Sub-unità) fisiografica (UF), al fine di evitare che l'evoluzione dell'area interessata dalle opere marittime da realizzarsi influenzino i tratti di litorale adiacenti, intendendo per UF l'area marino-costiera, più o meno ampia, nella quale i materiali sedimentari che la costituiscono presentano movimenti confinati, con modeste perdite verso i margini del sistema, tali da evitare che gli effetti di un'opera realizzata al suo interno non si estendano, a breve e medio termine, al di fuori della stessa UF.

Art. 42 Criteri generali per gli interventi: quadro conoscitivo del sito oggetto di intervento

1. Ciascun progetto dovrà essere preceduto dalla ricognizione e dalla analisi critica dei rilievi, indagini, studi, progetti e interventi già svolti per l'area in esame e da una puntuale analisi dello stato esistente, individuando l'origine del problema erosivo o le cause che inducono a una difesa della costa.
2. I contenuti delle verifiche, dei rilievi e delle indagini preliminari alla progettazione sono di seguito suggerite e devono essere intese come contenuti standard dei progetti di ingegneria costiera, fermo restando che, per progetti di particolare rilevanza e/o complessità (quali le opere posizionate su fondali superiori ai 5 metri o che interessino uno sviluppo di litorale superiore a 1 km o comprese nel perimetro dell'area SIC Zone umide della Capitanata), si dovrà ricorrere ad analisi di maggior dettaglio; allo stesso tempo, qualora si ritenessero trascurabili alcuni dei contenuti suggeriti, il progetto potrà, motivatamente, escluderli. I contenuti suggeriti costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti presentati da soggetti privati.
 - Identificazione dell'unità fisiografica: con riferimento alle U.F. identificate dal PCC e inserendo eventuali considerazioni di maggior dettaglio relative alla presenza di manufatti che possono causare delle sconnessioni dal punto di vista sedimentologico.
 - Strumenti di pianificazione vigenti: valutare la coerenza dell'opera con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale vigenti (PRC, PUTT/P, PPTR, PAI, PdiF/PUG, etc.).
 - Rilievo dello stato attuale e della tendenza evolutiva: analisi "storica" dell'evoluzione della linea di costa.
 - Rilievi batimetrici: finalizzati alla definizione, alla scala idonea in funzione delle opere in progetto, delle caratteristiche geometriche dei fondali nelle zone contigue alle opere stesse, estesi a una congrua zona esterna all'intervento.
 - Indagini geognostiche: finalizzate alle verifiche di stabilità della fondazione.
 - Analisi delle biocenosi marine: anche desunta dalla letteratura scientifica disponibile; nel caso di opere di particolare rilevanza o qualora la documentazione di base evidensi che l'area interessata dagli interventi coinvolga popolamenti bentonici meritevoli di tutela, sarà necessario effettuare indagini mirate volte a definire l'esatta localizzazione e lo stato di conservazione degli stessi popolamenti.
 - Qualità delle acque: nel caso di opere (previste o già esistenti di cui non si preveda nel progetto la rimozione) in grado di ridurre significativamente il naturale ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa interessato dall'intervento, dovranno essere individuati tutti gli apporti di acque potenzialmente inquinanti, quali corsi d'acqua e scarichi di acque bianche e nere, recapitanti nel tratto di costa stesso; ogni apporto idrico sarà cartografato e caratterizzato in termini quantitativi e qualitativi sulla base dei dati disponibili presso gli enti competenti.
 - Analisi meteo-marine - Inquadramento del paraggio e definizione del settore di traversia.
 - Analisi meteo-marine - Clima ondoso al largo: valori massimi e medi del moto ondoso al largo.
 - Analisi meteo-marine - Evoluzione del moto ondoso dal largo verso riva: descrizione delle elaborazioni svolte per la propagazione del moto ondoso dal largo verso riva, sia per quanto attiene l'onda di progetto, sia per quanto riguarda le caratteristiche medie del moto ondoso finalizzate all'individuazione dei processi costieri (considerati i fenomeni di rifrazione, shoaling e dissipazioni superficiali di energia per frangimenti parziali ed eventualmente per dissipazione al fondo, specificando la profondità di inizio della zona dei frangimenti).
 - Analisi meteo-marine - Determinazione dello stato di mare di progetto: al fine di specificare le caratteristiche

dell'onda associata allo stato di mare di progetto, quali periodo di ritorno, altezza significativa e spettrale, periodo corrispondente, verifica della stabilità dell'onda.

- Analisi dei processi costieri - Analisi delle caratteristiche sedimentologiche: su campioni rilevati in situ sia sulla spiaggia emersa che sommersa, in numero totale e a distanza l'uno dall'altro rapportata all'estensione dell'opera in progetto.

- Analisi dei processi costieri - Determinazione della spiaggia sommersa: valutata l'ampiezza della spiaggia sommersa coinvolta dai processi di trasporto solido litoraneo longitudinale e trasversale.

- Analisi dei processi costieri - Determinazione del trasporto medio longitudinale: valutata la direzione e l'entità del trasporto medio longitudinale sulla base delle caratteristiche del moto ondoso incidente.

- Analisi dei processi costieri - Valutazione della stabilità trasversale della spiaggia: nelle condizioni attuali e sulla base delle caratteristiche medie del moto ondoso incidente e della granulometria del sedimento.

- Analisi dei processi costieri - Determinazione degli apporti solidi: in particolare relativamente agli apporti solidi dovuti ai corsi d'acqua, con una specifica analisi del regime di trasporto solido finalizzata alla stima dell'apporto medio annuale del corso d'acqua.

- Analisi dei processi costieri - Bilancio dei sedimenti: evidenziando eventuali squilibri ed analizzandone le cause.

3. Per l'individuazione della tipologia di sedimenti, per le caratteristiche del trasporto solido e del moto ondoso, sono da prendere in considerazione gli Allegati 1 e 2 degli "Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste" redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia e dal Politecnico di Bari.

Art. 43 Criteri generali per gli interventi: le opere di ingegneria costiera

1. Per la scelta della tipologia di intervento dovranno essere esaminate più soluzioni alternative e dovranno essere sempre prese in considerazione la soluzione di non intervento, con eventuale delocalizzazione delle strutture, e quella del solo ripascimento.

2. Negli interventi di difesa di strutture edilizie e di infrastrutture dovranno ricercarsi quelle soluzioni che, oltre a garantire le funzioni di salvaguardia delle strutture e/o delle infrastrutture, realizzino una ricostituzione del litorale sabbioso.

3. I progetti di protezione del litorale che prevedono un ampliamento della spiaggia emersa e/o sommersa dovranno garantire che tale ampliamento non avvenga sottraendo materiale ai tratti di litorale sottofondo.

4. Ai fini del mantenimento e del ripristino del trasporto solido lungo costa non è in genere consentita la costruzione di opere marittime che interrompano il trasporto longitudinale dei sedimenti sia sulla spiaggia emersa sia sulla spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusura in tutti i settori dell'unità fisiografica in cui esistano spiagge sottofondo all'opera.

5. Può essere consentita la realizzazione di nuovi pennelli o altre opere trasversali con scopi di difesa costiera a condizione che facciano parte di un sistema di protezione e che non blocchino il trasporto lungo costa dei sedimenti.

6. Non è in genere ammessa, ai fini del mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge, la realizzazione di opere riflettenti il moto ondoso nella fascia dinamica della spiaggia.

7. Non sono in genere ammessi interventi che riducano l'alimentazione naturale delle spiagge da parte dei corsi d'acqua.

8. I progetti di protezione del litorale dovranno privilegiare interventi che prevedano il ricorso a tipologie basate sul ripascimento o, nel caso di esclusiva difesa costiera tramite opere fisse longitudinali o trasversali, che siano opere a basso impatto ambientale. Dovrà inoltre essere prevista anche la possibilità rimozione progressiva e/o parziale di opere esistenti che risultino non compatibili con gli esiti prefigurati dal progetto.

9. Ogni qual volta sia possibile, strutture sommerse e massi naturali vanno preferiti a opere emerse e massi artificiali, per il minore impatto paesaggistico indotto sul contesto di riferimento.

10. I contenuti degli Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste, e in particolare gli Allegati 3.1 e 3.2, redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia e dal Politecnico di Bari, costituiscono linee guida per tutti gli interventi, pubblici e privati, di mitigazione del rischio di erosione e del dissesto per le coste basse; tutti gli interventi previsti dovranno pertanto risultare coerenti con gli interventi individuati nello Studio.

Art. 44 Criteri generali per gli interventi: mitigazione dell'impatto ambientale delle opere di ingegneria costiera

1. Al fine di mitigare l'impatto ambientale delle opere di ingegneria costiera i progetti degli interventi, in particolare se ricadenti all'interno del perimetro del SIC e in prossimità dell'Area Parco e a integrazione della prescritta procedura di Valutazione di Incidenza, dovranno contenere uno specifico approfondimento sull'impatto ambientale potenziale delle opere progettate.

2. I contenuti di tale specifico approfondimento sono di seguito suggeriti e devono essere intesi come contenuti standard dei progetti di ingegneria costiera, fermo restando che, per progetti di particolare rilevanza e/o complessità (quali le opere posizionate su fondali superiori ai 5 metri, che interessino uno sviluppo di litorale superiore a 1 km), si dovrà garantire un ulteriore approfondimento; allo stesso tempo, qualora si ritenessero trascurabili alcuni dei contenuti suggeriti, il progetto potrà, motivatamente, escluderli.

- Modalità e tempi di realizzazione: il progetto dovrà specificare le modalità con le quali si prevede di realizzare le opere (da mare, da terra ovvero mediante la predisposizione di apposite piste di cantiere), le cautele che si intendono mettere in atto ai fini di contenere gli impatti derivanti dalla fase di realizzazione (impatti diretti e secondari: traffico indotto, rumore, polveri), le modalità di gestione dei cantieri stessi, i tempi di realizzazione.

- Interazione delle opere con i processi costieri: nell'ambito del progetto andranno analizzate e verificate le modalità con le quali le opere progettate interagiscono con l'assetto idrodinamico (moto ondoso, correnti) e sedimentologico dell'unità fisiografica e i possibili effetti.

- Effetto dell'opera sulle biocenosi sensibili (quali le praterie di Posidonia oceanica, i siti di presenza di particolari emergenze floristiche o faunistiche).

- Influenza sulla qualità delle acque costiere e della spiaggia (quali, a titolo esemplificativo, possibili fenomeni di compattazione e cementazione della spiaggia a opera della interazione tra acqua marina e frazione fine del materiale costituente la spiaggia di progetto, possibile torbidità delle acque dovuto alla sospensione e risospensione di limo e argilla, ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa protetto etc.).

- Foci fluviali e torrentizie: il progetto dovrà contenere una specifica valutazione dell'influenza delle opere progettate sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua (in particolare valutare la possibilità che le nuove opere causino accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata).

- Paesaggio: il progetto dovrà esplicitare l'impatto delle opere sul paesaggio, mediante fotoinsertimenti delle stesse o simulazioni tridimensionali, anche di confronto tra le diverse alternative prese in considerazione.

3. I contenuti suggeriti costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti presentati da soggetti privati.

Art. 45 Criteri generali per gli interventi: monitoraggio post-intervento delle opere di ingegneria costiera

1. I progetti dovranno prevedere uno specifico monitoraggio post – intervento di opportuna durata, al duplice scopo di verificare l'evoluzione delle opere di progetto nel contesto in cui questo è eseguito, nonché l'efficacia delle soluzioni previste, confrontando le dinamiche del litorale interessato prima e dopo l'intervento. I sistemi di monitoraggio dovranno essere appoggiati a capisaldi fissi georiferiti, impostati al fine di permettere la ripetizione del monitoraggio nel tempo, con garanzie di sovrapposizione delle sezioni.

2. Il monitoraggio post-intervento dovrà essere eseguito sulla base di uno specifico Piano inserito nel progetto dell'opera e approvato contestualmente ad essa, i cui contenuti sono indicativamente riportati al successivo comma 4.

3. Il monitoraggio dovrà essere finalizzato a verificare l'impatto dell'intervento sulla dinamica costiera, sulle biocenosi presenti e sulla qualità delle acque e sarà calibrato in funzione della entità e delle caratteristiche tipologiche dell'intervento e delle specifiche caratteristiche dell'area di intervento.

4. Il Piano di monitoraggio, in funzione della tipologia dell'opera e dello specifico contesto localizzativo della stessa, potrà includere:

- Monitoraggio della dinamica costiera: rilievi della spiaggia emersa, rilievi batimetrici della spiaggia sommersa, analisi granulometrica di campioni di spiaggia dalla battigia alla profondità di chiusura del profilo di spiaggia, strutturati al fine di permettere un confronto tra lo stato della spiaggia ad intervento ultimato, ad un anno di distanza e a più anni di distanza.

- Monitoraggio delle biocenosi costiere: marcatura del limite superiore e inferiore delle eventuali praterie di fanerogame, conteggi su aree standard per la definizione dello stato delle praterie di fanerogame, descrizione dei fondali tramite transetti, documentazione fotografica subacquea, strutturati al fine di permettere un confronto tra lo stato delle biocenosi costiere antecedente la realizzazione dell'intervento e lo stato delle stesse biocenosi per almeno due anni dopo l'intervento.

- Monitoraggio della qualità delle acque (nei casi in cui le opere prevedano la delimitazione di specchi acquei a ridotto ricambio idrico): definizione di punti di campionamento delle acque marine, secondo gli standard stabiliti dalla normativa sulle acque di balneazione, per la determinazione periodica di parametri quali ossigeno disciolto, trasparenza, coliformi fecali, streptococchi fecali.

5. I contenuti suggeriti costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti presentati da soggetti privati.

Art. 46 Interventi di recupero e risanamento costiero

1. Gli interventi di recupero e risanamento costiero individuati dal Piano sono finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi.

2. Gli interventi di recupero e risanamento costiero individuati dal Piano possono essere realizzati dal Comune, da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, previo accordo preliminare con il Comune.

3. Tutti gli interventi di recupero e risanamento devono essere messi in atto con metodi e tecniche tali da minimizzare l'impatto ambientale, evitando di interferire con i naturali processi di trasporto e deposizione dei sedimenti litoranei, sia subaerei che subacquei, e persegundo, anche nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione del sistema costiero e la ricostituzione degli habitat terrestri ed acquatici.

4. Il Piano individua i seguenti interventi di recupero e risanamento costiero:

- ricostituzione delle spiagge attraverso ripascimenti artificiali;
- ricarica e riordino delle opere di difesa esistenti.

Art. 47 Ricostituzione delle spiagge: ripascimenti strutturali e ripascimenti stagionali

1. Si intendono per ripascimenti strutturali gli interventi volti al potenziamento, alla ricostruzione o alla creazione ex novo di spiagge, con apporto di sabbia in quantità superiore ai 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.

2. Si intendono per ripascimenti stagionali gli interventi volti esclusivamente alla manutenzione della spiaggia (ripristino annuale dei profili di spiaggia) e che prevedono l'apporto di sabbia in quantità inferiore ai 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.

3. I ripascimenti strutturali di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente nelle aree con accertati fenomeni erosivi di lunga durata e nelle aree ad alta criticità all'erosione secondo la classificazione del PRC.

4. I progetti di ripascimento degli arenili di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere corredati da una relazione tecnica (e relativi opportuni elaborati grafici) finalizzata ad individuare e giustificare le scelte progettuali, contenente indicazioni relative al sito di intervento, al materiale che si intende utilizzare per il ripascimento e

alle modalità di realizzazione dell'intervento. In particolare si suggerisce che la relazione di progetto approfondisca i seguenti aspetti:

- Sito d'intervento: in particolare relativamente all'inquadramento dell'unità fisiografica, alla valutazione del clima meteomarino e della dinamica costiera (direzione prevalente del trasporto solido longitudinale e le caratteristiche di provenienza e energia del moto ondoso incidente l'area di intervento), alla storia del sito di intervento, alle caratteristiche granulometriche della spiaggia oggetto di intervento, alle sue caratteristiche tessiturali (forma e dimensione dei granuli), al colore del materiale della spiaggia, alle caratteristiche biologiche del sito di intervento (allegando una descrizione delle biocenosi presenti da 0 a -50 metri nel tratto antistante l'intervento, più 500 metri a monte e 1000 metri a valle della zona di intervento, rispetto alla corrente marina dominante).
- Caratteristiche del materiale da utilizzare per il ripascimento: in particolare valutando la disponibilità in aree limitrofe di materiale idoneo all'utilizzo previsto dal progetto (privilegiando quale fonte di materiale, quello autoctono e, quindi, mineralogicamente compatibile, proveniente dagli arenili in evidente ripascimento, dalla stessa spiaggia sommersa o dai corsi d'acqua sovralluvionati prossimi al transetto su cui si interviene) e allegando alla relazione tecnica di progetto i risultati delle analisi granulometriche e chimico-microbiologiche utili ad identificare i parametri chimico-microbiologici da ricercare in funzione dell'origine del materiale. Tale caratterizzazione chimica e microbiologica può non essere richiesta nel caso di trasferimento e/o movimentazione di materiale di spiaggia proveniente dalla stessa UF, salvo la presenza di possibili fonti di contaminazione (scarichi, corsi d'acqua inquinati, prossimità di bacini portuali).
- Caratteristiche dell'intervento di ripascimento: in particolare attraverso la descrizione dettagliata dell'intervento proposto e la valutazione della sua efficacia.

5. In tutti i casi di progetti di ripascimento andrà preliminarmente condotto il campionamento del materiale da utilizzare per il ripascimento (condotto in modo tale da ottenere campioni rappresentativi del materiale da utilizzarsi nel suo complesso) e il campionamento del sito d'intervento (condotto mediante una serie di prelievi lungo la linea di battigia e lungo tutto il tratto interessato dall'intervento; il prelievo va effettuato in condizioni di mare calmo, in corrispondenza del livello medio marino, relativamente ai primi 2-3 cm di spessore, campionando, pertanto, le lamine di sedimento espressione del moto ondoso in atto al momento del prelievo). La fase di campionamento deve essere descritta tramite la redazione di apposito dettagliato verbale di campionamento.

6. La valutazione della compatibilità degli interventi stagionali di ripascimento deve essere effettuata sulla base degli aspetti quantitativi (metri cubi per metro lineare di spiaggia) e qualitativi (granulometria, parametri chimici e microbiologici) del materiale utilizzato e degli aspetti qualitativi (granulometria, emergenze naturalistiche) del sito da ripascere. La valutazione della compatibilità degli interventi di ripascimento può essere articolata nei seguenti aspetti tecnici:

- Valutazione dell'efficacia dell'intervento in termini di effettivo consolidamento e relativo equilibrio della spiaggia a fine intervento: attraverso la stima della sua efficacia, attraverso per esempio indici quali il fattore di riempimento (numero stimato di metri cubi di materiale di ripascimento richiesto per produrre un metro cubo di materiale di spiaggia) e il fattore di ripascimento (rapporto tra il quantitativo di materiale di ripascimento eroso e l'analogo quantitativo di materiale di spiaggia).
- Valutazione dell'assenza di impatti significativi su acque e fondali sotto il profilo della salvaguardia dei valori biologico-naturalistici: al fine di escludere la possibilità di fenomeni di torbidità persistente delle acque dovuta a fenomeni di diffusione e risospensione di materiali fini nei fondali (materiali ricadenti cioè nella classe "pelite", rappresentata dalla frazione passante al setaccio con maglia 0,0625 mm) andrà valutato l'apporto di pelite per metro lineare di spiaggia per anno, evitando di superare il 5% di pelite nel materiale utilizzato per il ripascimento e i 2 mc per metro lineare di spiaggia per quinquennio nel caso di ripascimenti di durata pluriennale.
- Valutazione della compatibilità del materiale con le finalità balneari: al fine di verificare la coerenza delle caratteristiche tessiturali e del colore del materiale d'apporto con quelle del sito di intervento sono funzionali a tale valutazione, oltre alla compatibilità dei risultati delle analisi microbiologiche.
- Valutazione della compatibilità chimica dei sedimenti da utilizzare per il ripascimento in relazione alla presenza di metalli: il tenore in metalli pesanti non deve essere superiore a quello che naturalmente può essere rilevato nei sedimenti fluviali di alveo attuale dei bacini afferenti la stessa UF in cui sono localizzate le spiagge oggetto dell'intervento.
- Valutazione della compatibilità chimica dei sedimenti da utilizzare per il ripascimento in relazione alla presenza di sostanze d'origine antropica (quali in particolare organometalli, idrocarburi, pesticidi e

fitofarmaci), facendo riferimento agli standard di qualità proposti dalla normativa nazionale e dalla letteratura scientifica internazionale

- Valutazione della compatibilità microbiologica.

7. I contenuti suggeriti per i progetti di ripascimento costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti di ripascimento presentati da soggetti privati.

Art. 48 Interventi di ricarica e riordino delle opere di difesa

1. Si intendono per interventi di ricarica e riordino delle opere di difesa l'insieme degli interventi che servono a ripristinare l'integrità di un opera di difesa danneggiata o che non esercita più la funzione per la quale è stata realizzata e a garantire il riassetto del profilo dell'opera o di un sistema di opere di difesa per avvenuto cambio delle condizioni ambientali al contorno o per l'inefficacia delle stesse rispetto agli obiettivi prefissati di difesa della costa.

2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere oggetto di monitoraggio post intervento.

Art. 49 Piano di manutenzione degli interventi

1. I progetti relativi agli interventi di recupero e risanamento costiero devono essere accompagnati da approfondito Piano di manutenzione pluriennale, comprensivo dell'individuazione dei costi preventivati di tali interventi.

2. Nel caso di interventi privati la realizzazione degli interventi di manutenzione delle opere deve essere garantito da opportuna polizza fideiussoria.

Art. 50 Tratti di arenile in erosione

1. In caso di erosione accertata (in seguito a interpretazione di dati ufficiali o comunque di uso pubblico o all'attivazione di apposito monitoraggio annuale a carico del concessionario) e di effettivo arretramento evolutivo della linea di costa, è possibile aumentare temporaneamente la lunghezza del fronte-mare fino a recuperare la superficie di arenile erosa, attraverso il rilascio di concessione temporanea contigua alla prima e comunque fino ad una lunghezza massima complessiva di entrambe di 150 metri e previa verifica del mantenimento del minimo inderogabile della superficie totale dell'arenile destinata a spiaggia libera.

2. Il predetto aumento temporaneo della lunghezza del fronte-mare può essere autorizzato per un solo anno; il rinnovo per le annualità successive è subordinato all'attivazione di un sistema di monitoraggio tramite web cam, che accerti il permanere del fenomeno erosivo e della ridotta profondità della spiaggia in concessione. Gli oneri per l'attivazione e la gestione del sistema di monitoraggio sono integralmente a carico del soggetto concessionario.

3. L'aumento temporaneo della lunghezza del fronte-mare non potrà comunque essere autorizzato nei tratti di spiaggia che non soddisfino, per tutta la lunghezza interessata, il requisito minimo dei 15 metri di profondità.

4. In nessun caso l'aumento temporaneo della lunghezza del fronte-mare può costituire titolo per la rivendicazione del mantenimento permanente del tratto di arenile temporaneamente concesso ai sensi del presente articolo.

5. I tratti di arenile in erosione di cui al presente articolo costituiranno priorità di intervento rispetto ad eventuali interventi di ripascimento stagionale programmati dal Comune.

Art. 51 Tratti di arenile con aumento della profondità per fenomeni naturali

1. Qualora il Comune accerti, nell'ambito delle attività di monitoraggio dello stato della costa e per almeno tre annualità consecutive, l'aumento di profondità verso mare dell'arenile in concessione, si provvederà alla

regolarizzazione del titolo concessorio attraverso la rideterminazione del relativo canone o attraverso la ridefinizione, a parità di superficie, del perimetro dell'area in concessione (tale variazione non costituisce variante al Piano).

Capo VI MONITORAGGIO

Art. 52 Le attività di monitoraggio

1. Le attività di monitoraggio previste dal Piano, ad integrazione di quelle previste a livello regionale, riguardano:
 - il monitoraggio dello stato della costa per l'aggiornamento continuo delle conoscenze sulla linea di costa, al fine di programmare gli interventi di recupero e risanamento costiero e per consentire la eventuale riclassificazione, laddove se ne presentino le condizioni, dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti dal Piano;
 - il monitoraggio post-intervento al fine di monitorare l'efficacia dei singoli interventi realizzati o, eventualmente, delle condizioni pre intervento utili a giustificare la realizzazione dell'intervento stesso;
 - il monitoraggio dell'efficacia delle azioni promosse dal Piano al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi del Piano e dei risultati prestazionali attesi.

Art. 53 Il monitoraggio dello stato della costa

1. Parallelamente al monitoraggio regionale, il Comune attiva il monitoraggio della propria costa. I contenuti minimi di tale attività di monitoraggio sono di seguito elencati:
 - evoluzione della linea di costa, attraverso il rilievo della linea di riva nei tratti di costa sabbiosa in un congruo numero di transetti all'inizio della stagione balneare, prima che si provveda alla sistemazione delle spiagge, e alla fine della stagione;
 - evoluzione dei depositi eolici e della vegetazione dunare;
 - grado di utilizzazione e di antropizzazione della costa;
 - verifica degli interventi di recupero e risanamento.
2. Le modalità di acquisizione e restituzione dei dati devono garantire nel tempo la confrontabilità dei risultati. I dati acquisiti dovranno pertanto restare reperibili e consultabili, nei loro formati originali, e tenuti distinti da elaborazioni ed interpretazioni successive.

Art. 54 Il monitoraggio tramite web camera

1. È ammesso, in particolare per il monitoraggio post intervento, il monitoraggio tramite web camera al fine di documentare la posizione della linea di riva ed evidenziare la dinamica costiera.
2. In particolare il video monitoraggio può essere utilizzato per controllare:
 - le variazioni delle linee di costa, l'ampiezza della spiaggia e i suoi cambiamenti in termini di superficie, il profilo della spiaggia e i suoi cambiamenti in volume;
 - l'idrodinamica delle onde e delle correnti superficiali e l'andamento dei sedimenti in sospensione;
 - il ripascimento di spiagge;
 - il traffico marittimo;
 - l'uso delle spiagge.
3. Vale quanto previsto al comma 2 del precedente articolo. Tale sistema di monitoraggio dovrà inoltre essere associato ad un sistema software di gestione delle immagini collegato a internet che permetta, oltre all'archiviazione, la loro pubblicazione on-line in tempo reale.

Art. 55 Il monitoraggio post intervento

1. Il monitoraggio post intervento dovrà avvenire in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 56 Il monitoraggio dell'efficacia delle azioni promosse dal Piano

1. Il monitoraggio dell'efficacia delle azioni promosse dal Piano rispetto agli obiettivi e ai risultati avviene

attraverso l'aggiornamento e/o il popolamento degli indicatori di contesto e degli indicatori di processo (indicatori di attuazione del Piano) compresi nel Piano di monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale redatto nell'ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica del Piano.

2. Il Piano di monitoraggio sarà aggiornato con cadenza annuale e la valutazione degli esiti del monitoraggio sarà restituita in un documento di pubblica consultazione elaborato dall'Amministrazione comunale.

Capo VII **REGIME TRANSITORIO**

Art. 57 Norme transitorie per concessioni esistenti

1. Il PCC prevede le norme transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione. Nel caso delle concessioni presenti nel territorio di Castrignano del Capo, il piano detta le modalità:
 - a. per l'individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione;
 - b. per l'individuazione delle recinzioni da rimuovere;
 - c. per la trasformazione degli accessi privati in pubblici;
 - d. per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche;
 - e. per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti, e di fasce di spiaggia parallele al mare (FP/3) per i camminamenti.

2. Il Comune nei primi due anni dalla approvazione del Piano si attiverà con i dovuti strumenti a trasformare alcuni degli accessi privati in accessi pubblici al fine di garantire, laddove possibile, la più agevole discesa a mare verso le spiagge libere, anche mediante espropriazione o convenzione con il proprietario dell'area.

Art. 58 Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione

1. L'ufficio Demanio comunale individua, sulla base delle informazioni estratte dal SID e sulla base di sopralluoghi, le opere di difficile rimozione di “tipo stabile”, escluse le sole pertinenze demaniali, prevede la trasformazione dei manufatti preesistenti per i quali prevede l'adeguamento o la trasformazione in “strutture precarie”, ovverosia di facile rimozione.
2. Entro 2 anni dalla data di approvazione del presente PCC ogni concessionario dovrà provvedere a trasformare i manufatti di tipo stabile ricadenti nella propria concessione, in manufatti di facile rimozione secondo quanto previsto dalle presenti norme in termini di materiali e di dimensioni.
3. Qualora entro la data ultima fissata il concessionario non abbia ancora adempiuto al proprio obbligo, sarà revocata la concessione e tutti i manufatti esistenti saranno incamerati tra le pertinenze demaniali.

Art. 59 Individuazione delle recinzioni da rimuovere

1. L'ufficio Demanio comunale individua, sulla base delle informazioni estratte dal SID e sulla base di sopralluoghi, le recinzioni, ancorché regolarmente autorizzate, per le quali è prevista la rimozione in quanto considerate pregiudizievoli ai fini dell'accesso al demanio marittimo, anche se non strettamente destinato all'uso turistico-rivcreativo. Sono escluse le recinzioni di aree che, sebbene comprese nella superficie demaniale, sono destinate a finalità diverse dalle turistico rivcreative, che si trovano al di là della strada, e che quindi non costituiscono impedimento per l'accesso al mare e la fruizione pubblica.
2. Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente piano, le recinzioni non autorizzate devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza della concessione.
3. Entro due anni dall'approvazione del presente piano le recinzioni autorizzate, che costituiscono impedimento all'accesso all'arenile, devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza della concessione.
4. Entro due anni dall'approvazione del presente piano le recinzioni autorizzate, che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile, devono essere sostituite a cura e spese del concessionario con recinzioni in materiali e tipologia idonee secondo quanto previsto dalle presenti norme.
5. Qualora entro la data ultima fissata il concessionario non abbia ancora adempiuto al proprio obbligo, sarà

revocata la concessione.

Art. 60 Individuazione degli accessi da rendere pubblici

1. L'ufficio Demanio comunale individua gli accessi privati da rendere di uso pubblico, al fine di garantire la massima fruibilità del demanio marittimo.
2. Entro due anni dall'approvazione del presente piano gli accessi privati all'area demaniale che risultino occludere l'accesso pubblico oltre i 150 metri, devono essere resi tali da garantire l'accesso e la fruibilità pubblica del demanio e della spiaggia.

Art. 61 Norme transitorie per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche

1. Entro due anni dall'approvazione del presente piano tutti i concessionari devono provvedere a eliminare le barriere architettoniche all'interno delle stesse secondo le indicazioni del presente piano.

Art. 62 Norme transitorie per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti

1. Il PCC prescrive di realizzare, per tutte le concessioni turistico-ricreative, le fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti.
2. Il corridoio per il libero accesso al mare, tra le spiagge in concessione, è di 5 m ed è garantito dai confinanti per ml. 2,50 ciascuno. Pertanto ogni concessionario dovrà liberare 2,50 ml di spiaggia e dovrà curarsi della sua pulizia e manutenzione.
3. All'interno del corridoio i concessionari dovranno realizzare passerelle secondo le indicazioni del presente piano relative a materiali, tipologie e dimensioni.

Capo VIII VALENZA TURISTICA

Art. 63 Valenza turistica

1. La valenza turistica delle coste (delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei) è articolata in due categorie:

- categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni a uso pubblico ad alta valenza turistica;
- categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione a uso pubblico a normale valenza turistica.

L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Una quota pari al 10% delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio.

2. Le norme del PRC all'art. 12, demandano al PCC l'accertamento dei requisiti relativi all'alta e normale valenza turistica, ai fini della determinazione degli oneri concessori, secondo i seguenti elementi:

- a. caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b. sviluppo turistico esistente;
- c. stato di balneabilità delle acque;
- d. ubicazione e accessibilità degli esercizi e servizi di spiaggia;
- e. valore attuale assunto dal parametro di concedibilità.

3. Il territorio costiero di Castrignano del Capo, con riferimento agli elementi di cui al precedente comma, rientra completamente nella categoria A, ossia valenza turistica alta.

4. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-rivcreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto delle categorie definite per la valenza turistica del luogo.

Art. 64 Canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-rivcreative e per le strutture destinate alla nautica da diporto

1. Le norme di riferimento per il calcolo dei canoni di concessione sono:

- Decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'art. 10 della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione del DL 4 marzo 1989, n. 77, richiamato dall'art. 1 del DL n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993;
- Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazione ed integrazione, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
- D.M. 5 agosto 1998, n. 342, attuativo dell'art. 3, comma 1, introdotto nel DM 5 ottobre 1993, n. 400, della legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), commi 250-256, che ha introdotto nell'Ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico rivcreative e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni a uso turistico rivcreative che per quelle destinate alla nautica da diporto;
- aggiornamenti Istat annuali.

Ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposito Decreto, emana gli aggiornamenti secondo Istat e poi divulga, con circolare, le misure unitarie dei canoni riprodotte in idonee tabelle per tipologia di utilizzo.

REGOLAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 1 Concessione demaniale marittima

1. La concessione è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede, per un periodo di tempo determinato, l'occupazione e l'uso di beni e/o pertinenze del demanio marittimo per finalità conformi al presente regolamento, alla normativa di riferimento e agli strumenti urbanistici vigenti.
2. La concessione è rilasciata mediante scrittura privata tra il rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente (Ente pubblico) e il concessionario (soggetto privato) direttamente o per mezzo d'idoneo procuratore.
3. La concessione ottenuta con richiesta a nome di un concessionario non è vendibile o cedibile in alcun modo. Tale obbligo di non cedibilità ha efficacia tra persone, parenti, società ecc., fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 del Codice della Navigazione
4. L'atto è iscritto nel repertorio del Registro Comunale delle Concessioni e/o Autorizzazioni e registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente con spese a carico del concessionario.
5. Copia dell'atto completo degli eventuali estremi di registrazione è inviata e/o consegnata al concessionario.
6. Nell'ipotesi di cessazione, decadenza e revoca della concessione deve essere attuata analoga procedura.
7. Il procedimento per il rilascio e variazione degli atti concessori e/ o autorizzativi è dettato dalle presenti norme in conformità ai principi generali previsti:
 - dal R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione;
 - dalle leggi statali e regionali, con riferimento particolare alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), così come modificata dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e dalla legge 29 marzo 2001, n. 135;
 - dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto);
 - dalla Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19;
 - dalla Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 17;
 - dal Piano Regionale delle Coste;
 - da tutta la normativa in materia;
 - dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
 - dalla direttiva Bolkestein (formalmente direttiva 2006/123/CE)
8. Il termine per l'emissione del provvedimento è fissato, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere.

Art. 2 Consegna demaniale marittima

1. La consegna è prevista per legge a titolo gratuito e senza una specifica durata, in quanto ha validità per l'intera durata funzionale dell'opera pubblica o di urbanizzazione, fino alla riconsegna all'amministrazione titolare del bene demaniale previa riduzione in pristino, e salvo provvedimento di cui all'art. 35 del Codice della navigazione, nel caso in cui i beni interessati vengano ritenuti non più utilizzabili per pubblici usi del mare dall'Autorità marittima statale.

Art. 3 Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo previa concessione

1. La Concessione Demaniale Marittima può essere rilasciata per l'esercizio delle seguenti attività:

- a. gestione di stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate;
- b. gestione di strutture turistico-rivoluzionarie;
- c. attività sportive compatibili con la balneazione;
- d. gestione di punti di ormeggio e di specchi acquei;
- e. gestione di pedane a terra adibite a sosta e solarium;
- f. gestione di attività produttive in aree demaniali e negli specchi acquei antistanti;
- g. esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- h. noleggio di navi;
- i. esercizi commerciali;
- j. centri di servizi pubblici.
2. Tutte le attività possono richiedere la concessione e/o autorizzazione per un'area esterna attrezzata annessa e per un servizio destinato all'esercizio commerciale, che non superi la dimensione dello stesso, a condizione che tale area non tolga spazio o sia di impedimento alle attività balneari.
3. Nell'ambito del territorio demaniale marittimo potranno essere consentite attività di natura commerciale, coerenti con la fruizione della spiaggia e con le attività balneari in genere, in conformità alle prescrizioni della pianificazione in materia commerciale e delle attività distributive approvata dal Comune.
4. Per l'espletamento delle attività di cui al primo comma è fatta salva l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento autorizzatorio di Enti pubblici di pari grado e/o sovraordinati competenti in materia.

Art. 4 Durata della concessione

1. Le concessioni per finalità turistico-rivoluzionarie, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività hanno durata di anni sei. Anche a fronte di richieste di concessioni per finalità turistico-rivoluzionarie per periodi diversi devono essere rilasciate concessioni della durata di sei anni, fatta salva la facoltà di rinuncia.
2. Per le altre finalità produttive non turistico-rivoluzionarie la durata della concessione può essere fissata in relazione ai piani di investimento e ammortamento proposti dai richiedenti.

Art. 5 Obblighi del concessionario

1. Gli obblighi del concessionario sono disciplinati dalle Ordinanze Balneari emesse annualmente dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto di competenza.

Art. 6 Sistema Informativo Demanio marittimo (SID)

1. Il Sistema Informativo Demanio marittimo (SID) nasce con la finalità di fornire supporto condiviso alle PPAA (Ministeri, Regioni, Comuni, Capitanerie di porto, Autorità portuali ecc.), interessate alla gestione/tutela dei beni demaniali marittimi e trasparente accesso ai cittadini interessati alla loro fruizione.
2. L'utilizzo del Sistema, per la cui gestione è competente lo Stato, è gratuito per le PPAA e per i cittadini. Sono resi altresì gratuitamente disponibili i modelli di domanda normalizzati e gli applicativi di supporto alla loro compilazione, il cui utilizzo è obbligatorio dal 2009.
3. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2012/59763 del 3 maggio 2012 conferma il SID, in coerenza con il quadro normativo vigente, come unico strumento per tutte le Amministrazioni, centrali e periferiche, per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi. Questo Provvedimento, che introduce nuove modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime da parte delle PPAA che ne gestiscono il rilascio, prevede infatti che per tale adempimento, obbligatorio ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del DPR n. 605/1973, le PPAA interessate "si avvalgano esclusivamente del Sistema informativo del demanio marittimo – SID".

Art. 7 Domanda per la concessione

1. La domanda per ottenere il rilascio e la variazione della concessione deve essere rivolta al Comune territorialmente competente.
2. La domanda, prodotta secondo procedura SID, deve specificare sia l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta.
3. La domanda per il rilascio e la variazione della concessione deve essere corredata di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, riportante la descrizione, anche fotografica, dello stato dei luoghi ante operam e una simulazione, mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare l'impatto ambientale post operam.
4. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, la certificazione antimafia e la documentazione idonea a dimostrare l'assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione.
5. L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento del contributo per spese di istruttoria, determinato ai sensi del Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1997, n. 9074, attuativo della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale).
6. Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso l'agente contabile comunale all'uopo nominato, nella misura da questo stabilita.
7. Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, l'agente contabile comunale procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.

Art. 8 Domanda di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione – richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda “D1” Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, il rilascio di una concessione demaniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del Codice della Navigazione, l'eventuale contestuale anticipata occupazione ex art. 38 del Codice della Navigazione, nonché la destinazione, da parte di altre pubbliche Amministrazioni, di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici ex art. 34 del Codice della Navigazione e ex art. 36 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.
2. Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione del modello D1 contenute nei documenti di seguito elencati:
 - Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 - Parte 1 - (Domanda di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - Richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici)
 - Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 - Parte 2 (Parte Tecnica)
 - Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 – (Parte Tecnica: condotte - cavidotti - elettrodotti)
 - Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazione)
 - Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e moli)
 - Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione)

- Guida alla compilazione dei Modelli Domanda Tabelle di codifica

3. Il modello di domanda "D1" si articola nei quadri di seguito indicati:

- Quadro Principale

- Quadri Base

- RF Richiedente - persona fisica;
- RD Richiedente - soggetto diverso da persona fisica;
- AR Amministrazione richiedente;
- US Uso e scopi;
- T Dati tecnici;
- D Documentazione a corredo della domanda.

- Quadri Integrativi

- E Elezione domicilio richiedente;
- P Procuratore;
- AO Anticipata occupazione;
- S Stagionalità;
- UI Ulteriori informazioni.

Art. 9 Variazione al contenuto della concessione

1. Il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328, all'art. 24 disciplina la variazione al contenuto delle concessioni

2. La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.

3. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto suppletivo dopo l'espletamento dell'istruttoria.

4. Qualora peraltro non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal competente ufficio comunale

5. L'ampliamento dell'area e/o bene oggetto della concessione nonché il rilascio anche di nuove concessioni possono intervenire (sia nella forma delle autorizzazioni che delle concessioni) nei seguenti casi:

a. adeguamento tecnico funzionale dei manufatti già esistenti tramite corpi aggiuntivi costituiti solo ed esclusivamente da opere leggere e di facile rimozione nel limite del 30% dell'area data in concessione e entro e non oltre il limite massimo di 100 mq;

b. per le concessioni esistenti, e prima dell'assegnazione di ulteriori concessioni, i titolari possono surrogare l'area demaniale, senza modificare sia le dimensioni che il fronte mare (già oggetto di concessione), così come riportato sul titolo concessorio. In questi casi la modifica riguarda solo la surroga dell'arenile e delle strutture specifiche all'attività di balneazione (cabine, servizi ecc.) che, fermo restando l'ubicazione, possono espandersi nell'area attigua.

c. i titolari di concessioni preesistenti inerenti attività produttive ubicate su aree demaniali possono richiedere l'estensione dell'ampliamento della concessione anche all'arenile prospiciente, dove è presente e nei limiti previsti dal presente regolamento.

6. Nelle ipotesi di ripascimento artificiale o naturale dell'arenile con incremento della profondità del medesimo rispetto al fronte mare l'area oggetto di accrescimento sarà assegnata ai concessionari frontisti, nel rispetto della normativa a tutela del diritto di insistenza, secondo la consistenza effettivamente individuata e nella misura, che la Giunta comunale discrezionalmente riterrà di concedere.

7. Chiunque intenda variare il contenuto della concessione senza ampliamenti o con ampliamento nei soli casi di ripascimento naturale (opere di ristrutturazione e/o ampliamenti di opere già esistenti) deve presentare apposita istanza diretta al Comune interessato con allegata la stessa documentazione prevista per le domande di nuova concessione.

8. In tali casi il progetto delle opere da realizzare dovrà contenere una tavola relativa allo stato attuale, nonché una tavola di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto con evidenziate le modifiche mediante apposita colorazione in rosso e giallo, nelle forme e nelle scale previste per le domande di nuova concessione.

9. Il suddetto procedimento sarà attivato mediante presentazione di istanza al competente Ufficio Porto e Demanio, cui compete la relativa istruttoria e la decisione finale.

10. Dato avvio alla fase istruttoria l'Ufficio Porto e Demanio, entro 20 giorni, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento e ne cura la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune per identico lasso temporale e provvede a darne adeguata pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente in materia al fine di consentire a tutti gli interessati di presentare osservazioni e deduzioni scritte.

11. Il Responsabile dell'Ufficio competente nella gestione dell'istruttoria acquisisce i pareri necessari. Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il suddetto responsabile può, altresì, indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento.

12. Nell'ipotesi di non acquisizione dei pareri di cui sopra il responsabile dell'Ufficio competente provvederà con l'emanazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio della concessione demaniale marittima.

Art. 10 Domanda di Variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D3" Domanda di Variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, le variazioni al contenuto di una concessione ai sensi e per gli effetti dell'art 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

2. Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione del modello D3 contenute nei documenti di seguito elencati:

- Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 - Parte 1 - (Variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni)
- Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 - Parte 2 (Parte Tecnica)
- Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: condotte, cavidotti, elettrodotti).
- Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e moli)
- Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio singolo o alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione)
- Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazione)

3. Il modello di domanda "D3" si articola nei quadri di seguito indicati:

- Quadro Principale
- Quadri Integrativi

US/D3	Uso e Scopi;
T	Dati Tecnici;
D	Documentazione a corredo della domanda;
MO	Manutenzione e Modifiche;
VD	Variazione della Durata;
S	Stagionalità;
UI	Ulteriori Informazioni
E	Elezione Domicilio Richiedente;
P	Procuratore.

Art.11 Affidamento in gestione e subingresso

1. La gestione di attività secondarie nell’ambito della concessione può essere temporaneamente affidata dal concessionario a terzi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione previa comunicazione scritta al competente ufficio comunale.

L’autorizzazione all’affidamento di cui all’articolo 45 bis del codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 8, comma 4 della LR 17/2006:

- a. per le attività secondarie di bar, di ristorazione, di pulizia e salvamento;
- b. per l’intera attività oggetto della concessione, limitatamente a un’unica stagione balneare e per una volta soltanto nell’ambito della durata ordinaria della concessione.

La comunicazione di affidamento deve essere debitamente motivata da parte del titolare dell’atto concessorio.

2. Quando il concessionario intende farsi sostituire da altri nel godimento della concessione, ai sensi dell’art.46 del Codice della Navigazione, deve chiedere l’autorizzazione all’Ufficio Porto e Demanio, presentando domanda sull’apposito modulo, corredata dalla documentazione necessaria.

L’autorizzazione al subingresso è rilasciata limitatamente a una sola volta in relazione all’area concessa, per ogni arco temporale di anni sei.

3. In caso di vendita o esecuzione forzata l’acquirente, o l’aggiudicatario d’impianti, manufatti e opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l’autorizzazione dell’Ufficio competente.

4. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono presentare istanza di subingresso come al precedente comma 2 entro sei mesi dal decesso a pena di decadenza.

5. In entrambi i casi, di cui ai precedenti commi del presente articolo, l’istruttoria è limitata all’acquisizione delle istanze del cedente o eredi o aventi causa e del subentrante e all’accertamento delle condizioni soggettive di quest’ultimo.

6. La domanda deve essere presentata all’ufficio competente congiuntamente dal concessionario o eredi o aventi causa e dal subentrante.

7. Nell’ipotesi di diniego l’Ufficio competente provvederà all’emanazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di subingresso.

8. Il procedimento per il rilascio o il diniego d’autorizzazione all’affidamento ex art. 45 bis del Codice della Navigazione deve concludersi entro 120 gg dal ricevimento dell’istanza.

Art. 12 Domanda di Subingresso

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D4" Domanda di Subingresso, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, il rilascio di autorizzazione al subingresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del Codice della Navigazione.

2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D4 (Subingresso).

3. Il modello di domanda "D4" si articola nei quadri di seguito indicati:

- Quadro Principale
- Quadri Base

SF Subentrante - persona fisica;

SD Subentrante-- soggetto diverso da persona fisica;

DC Dati del concessionario;

- Quadri Integrativi

E Elezione domicilio richiedente;

P Procuratore;

DS Documentazione a corredo della domanda.

Art. 13 Procedura a evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali

1. Le aree del demanio marittimo libere, o che si dovessero rendere tali, così come individuate dall'Amministrazione Comunale, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente.
2. Il bando, predisposto dall'Ufficio Porto e Demanio, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e pubblicizzato sul sito internet del Comune nonché tramite manifesti murali per almeno 30 giorni.
3. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando e dal presente regolamento.
4. Le domande presentate sono esaminate da apposito organo collegiale (i cui membri verranno individuati e nominati con idonea deliberazione da parte della Giunta Comunale nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa di riferimento e dal regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi) che, redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento dell'Organo collegiale medesimo, dandone comunicazione con pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente comunale.

Art. 14 Concorso di domande per nuove concessioni

(afferenti ad aree non assegnate previa gara ad evidenza pubblica)

1. Il Codice della Navigazione, all'art. 37, disciplina il concorso di domande per nuove concessioni
2. Nel caso di più domande riguardanti, in tutto o in parte, la stessa area o bene è effettuata, in via combinata e ponderale, in relazione alla tipicità delle aree medesime, la comparazione valutando in particolare le caratteristiche del progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, all'utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili e di facile rimozione, all'incremento del livello occupazionale, alle concessioni dichiarate decadute o revocate in contrasto con il PCC, ovvero secondo i criteri valutativi delle presenti norme.
3. In caso di parità, si procede a licitazione privata tra i concorrenti.
4. I concessionari di aree demaniali devono essere preferiti agli altri concorrenti in sede di rilascio di concessioni marittime per l'uso degli specchi acquei antistanti i propri spazi detenuti in concessione. La presente disposizione si applica anche a favore degli esercizi di balneazione già esistenti alla data di adozione del presente regolamento ancorchè non realizzati su aree demaniali.

Art. 15 Criteri di valutazione delle domande

(relative alle aree o beni demaniali da concedere previa gara a evidenza pubblica)

1. Per l'assegnazione delle concessioni i criteri di valutazione sono quelli stabiliti nel bando di assegnazione e i seguenti:
 - a. compatibilità relativamente a:
 - elementi strutturali, con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti: utilizzo di materiali ecocompatibili e funzionalizzati al rispetto della morfologia del luogo in cui insiste il bene demaniale oggetto di concessione);
 - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
 - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per determinate categorie svantaggiate o meritevoli di tutela (quali portatori di handicap, anziani e bambini);
 - b. valutazione degli standard dei servizi proposti: densità ombrelloni, salvataggio e soccorso, servizi medico sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, trasporto tra territorio comunale e punti di accesso alla spiaggia, noleggio canoe e pedalò, attrezzature per servizi aggiuntivi quali eventuali attrezzature e/o impianti di minimo impatto e di facile rimozione, che – compatibilmente con le condizioni dell'area - il concessionario

- e/o gestore ponga a disposizione del pubblico, gratuitamente e/o a pagamento, al fine di ampliare le forme di fruizione dell'area;
- c. vagliatura e pulizia dei tratti di spiaggia adiacenti;
 - d. gestione diretta della concessione demaniale;
 - e. creazione di nuova occupazione da dimostrare con progetto gestionale: numero di lavoratori dipendenti che si intendono occupare nella gestione delle attività turistico-riviere.

CRITERI	PUNTEGGIO
compatibilità relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti: utilizzo di materiali ecocompatibili e funzionalizzati al rispetto della morfologia del luogo in cui insiste il bene demaniale oggetto di concessione); - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico); - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per determinate categorie svantaggiate o meritevoli di tutela (quali portatori di handicap, anziani e bambini); 	Max 20
valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, salvataggio e soccorso, servizi medico sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, trasporto tra territorio comunale e punti di accesso alla spiaggia, noleggio canoe e pedalò, attrezzature per servizi aggiuntivi quali eventuali attrezzature e/o impianti di minimo impatto e di facile rimozione, che – compatibilmente con le condizioni dell'area il concessionario e/o gestore ponga a disposizione del pubblico, gratuitamente e/o a pagamento, al fine di ampliare le forme di fruizione dell'area);	Max 25
vagliatura e pulizia dei tratti di spiaggia adiacenti	Max 20
gestione diretta della concessione demaniale	Max 15
creazione di nuova occupazione da dimostrare con progetto gestionale (numero di lavoratori dipendenti che si intendono occupare nella gestione delle attività turistico-riviere)	Max 20

Art. 16 Concessioni e/o autorizzazioni temporanee

1. I Comuni possono rilasciare concessioni e/o autorizzazioni temporanee, su apposita e motivata istanza, per occupazioni e/o installazioni legate a esigenze temporalmente circoscritte, quali quelle relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere. Per le concessioni e/o autorizzazioni di durata inferiore a 10 giorni l'occupazione avviene a titolo gratuito.
2. Nel caso in cui la concessione richiesta sia di durata da 1 a 9 gg, l'istanza deve essere presentata, almeno 20 gg prima dello svolgimento dell'evento oggetto di richiesta, sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente.
3. Nel caso in cui la concessione richiesta sia di durata dai 9 ai 30 gg, l'istanza deve essere presentata al competente Ufficio (Porto e Demanio) almeno 30 gg prima dell'evento. L'ufficio prima di procedere alla fase istruttoria, chiederà, previo inoltro della relativa documentazione, alla Giunta comunale, l'autorizzazione alla conduzione della fase di valutazione della domanda di concessione pervenuta.
4. Tutte le domande dirette a occupazioni di area demaniale temporanee, devono essere valutate dall'ufficio, sentiti gli uffici delle altre pubbliche amministrazioni competenti e acquisiti i relativi pareri, nulla osta e autorizzazioni se necessari.
5. Il responsabile di procedimento, previo introito del canone, concede l'utilizzazione temporanea, con l'indicazione di eventuali condizioni.
6. Il canone è commisurato sulla base
 - della superficie che si chiede in concessione;
 - della durata dell'occupazione;
 - dell'importo dei diritti di segreteria;
 - della normativa vigente in materia.

Art. 17 Concessioni d'urgenza

1. L'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su istanza dell'interessato, redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Porto e Demanio, e presentata al protocollo del Comune, solo in caso d'estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o d'igiene e sicurezza, così come previsto dall'art. 38 del Codice della Navigazione.
2. Il suddetto procedimento sarà attivato mediante presentazione di istanza al competente Ufficio Porto e Demanio, che, prima di procedere alla promozione della conseguente fase valutativa, chiederà, previo inoltro della relativa documentazione, alla Giunta comunale l'autorizzazione alla conduzione della conseguente fase.
3. Quest'ultimo organo istituzionale a sua volta con deliberazione autorizzerà o meno il responsabile del procedimento a concludere il relativo iter amministrativo con il provvedimento finale di rilascio dell'atto concessorio.
4. Nell'ipotesi di diniego dell'autorizzazione di cui sopra il responsabile del procedimento provvederà con l'emanazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio della concessione demaniale marittima.
5. Nell'ipotesi di avvio del summenzionato procedimento l'Ufficio Porto e Demanio entro 10 giorni dall'atto autorizzatorio di Giunta comunale, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.
6. Nell'ipotesi di rilascio di concessione e/o autorizzazione il soggetto istante procederà ad acquisire tutti gli altri pareri e/o nulla osta e/o autorizzazioni previste ex lege, nonché la cauzione di cui all'art. 38 del Codice della Navigazione.
7. Nel caso di non acquisizione dei suddetti atti endoprocedimentali o di ottenimento dei medesimi con esito negativo si addirà alla revoca dell'autorizzazione e/o concessione con successiva demolizione delle opere eseguite e ripristino dello status quo ante, così come sancito dall'ultimo comma dell'art. 38 del Codice della Navigazione.
8. Il provvedimento che autorizza l'anticipata occupazione non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 18 Domanda di Anticipata Occupazione

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D5" Domanda di Anticipata Occupazione, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, l'anticipata occupazione e l'uso dei beni demaniali richiesti in concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Codice della Navigazione.
2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D5 (Anticipata Occupazione).
3. Il modello di domanda "D5" si articola nei quadri di seguito indicati:
 - Quadro Principale
 - Quadri Base
 - AO/D5 Anticipata occupazione
 - Quadri Integrativi
 - E Elezione domicilio richiedente
 - P Procuratore

Art. 19 Domanda di Affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D6" Domanda di Affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, l'autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti della gestione delle attività oggetto della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 45/bis del Codice della Navigazione.

2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D6 (Affidamento a terzi delle attività della concessione).

3. Il modello di domanda "D5" si articola nei quadri di seguito indicati:

- Quadro Principale

- Quadri Base

DAF Dati affidatario e attività affidate

- Quadri Integrativi

E Elezione domicilio richiedente

P Procuratore

Art. 20 Domanda di Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D7" Domanda di Nuove opere in prossimità del demanio marittimo, che costituisce lo standard cartaceo obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, l'autorizzazione per l'esecuzione di nuove opere entro trenta metri dal demanio marittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del Codice della Navigazione.

2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D7 (Nuove opere in prossimità del demanio marittimo).

3. Il modello di domanda "D5" si articola nei quadri di seguito indicati:

- Quadro Principale

- Quadri Base

RF Richiedente- persona fisica

RD Richiedente- soggetto diverso da persona fisica

DCT Dati catastali e tipologia dell'intervento

DN Documentazione a corredo della domanda di Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

- Quadri Integrativi

E Elezione domicilio richiedente

P Procuratore

Art. 21 Rinuncia alla concessione

1. In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali affidatari (se esistenti) e l'autorità concedente, dovrà presentare comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, con specifica delle motivazioni.

Art. 22 Domanda di Rinuncia alla concessione

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D8" Domanda di Rinuncia alla concessione, che costituisce lo standard cartaceo obbligatorio da utilizzare per comunicare, alla competente amministrazione, la volontà di rinunciare alla concessione.

2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D8 (Rinuncia alla concessione).

3. Il modello di domanda "D8" è costituito da un unico Quadro Principale

Art. 23 Concessioni per finalità diverse dal turistico-ricreativo

1. Chiunque intenda effettuare l'esercizio di attività diverse da quelle per uso turistico-ricreativo rientranti nella sfera di competenza amministrativa del Comune, a eccezione di quelle relative alla sicurezza nazionale e alle attività di approvvigionamento di fonti energetiche, possono ottenere concessioni demaniali marittime secondo lo stesso iter delle concessioni per uso turistico-ricreativo, in base ai seguenti criteri di valutazione:
- a. compatibilità generale con il complesso dei vincoli posti dalla normativa statale, regionale e comunale;
 - b. compatibilità relativamente a:
 - elementi strutturali, con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti: utilizzo di materiali ecocompatibili e funzionalizzati al rispetto della morfologia del luogo in cui insiste il bene demaniale oggetto di concessione;
 - aspetti igienico-sanitari;
 - c. gestione diretta della concessione demaniale;
 - d. creazione di nuova occupazione da dimostrare con progetto gestionale: numero di lavoratori dipendenti che si intendono occupare.

Art. 24 Cauzioni

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, da prestare in numerario, mediante polizza assicurativa, fidejussoria bancaria o dal Sindacato Italiano Balneari per gli associati,

2. L'ammontare è determinato dal soggetto concedente in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione, a norma dell'articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione.

In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore al doppio della annualità del canone previsto, così come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

3. L'Amministrazione concedente, in caso di contestata inadempienza, può incamerare, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

Art. 25 Aggiornamento dimensionale

1. Prima dell'inizio della stagione balneare, in sede di richiesta dell'autorizzazione commerciale, il Concessionario è tenuto a dichiarare all'Amministrazione (che provvederà a trasmettere i dati alla capitaneria di Porto) la profondità della spiaggia a seguito delle eventuali modificazioni subite (erosione o accrescimento) durante la stagione invernale. Tale comunicazione avviene attraverso atto di asseverazione a firma di un tecnico abilitato che provvede alla misurazione del dato: detta comunicazione è obbligatoria (per il rilascio della autorizzazione) anche nel caso in cui non vi siano variazioni.

2. Qualora, per motivi di erosione, l'area concessonata venga ad annullarsi o a ridursi a meno del 50% della profondità, o per la modifica (stabile) di un corso d'acqua è consentito al Concessionario richiedere la rilocizzazione all'Amministrazione, sentito il parere dell'Autorità competente sul demanio.

Art. 26 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza previo regolare atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Comune.

2. Sono altresì considerate abusive:

- le occupazioni realizzate in modo difforme rispetto alle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza proroga di questa,

ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile di Servizio competente, previa constatazione e contestazione delle relative infrazioni da parte di competente ufficiale di polizia Giudiziaria, dispone la rimozione dei materiali nonché la rimessa in pristino dello spazio o area pubblica, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti medesimi delle relative spese.

Art. 27 Vigilanza

1. Il Comune provvede alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la navigazione marittima.

2. Le Amministrazioni individuano apposito personale cui attribuire, nelle forme di legge, la qualifica di Ufficiale e Agente di Polizia giudiziaria.

3. Chiunque, fra gli organi di polizia indicati ai commi 1 e 2, accerti che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse sono utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne dà comunicazione alla competente autorità amministrativa, per i provvedimenti previsti dagli articoli 54 e 55 del Codice della Navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.

4. All'attuazione delle procedure di cui all'articolo 54 del Codice della Navigazione provvedono, in danno, i Comuni e, nei casi di conclamata inerzia, la Regione attraverso le proprie strutture.

5. Nell'impossibilità a provvedervi direttamente, la Regione si avvale dell'autorità militare.

6. La Regione verifica l'esercizio delle funzioni da parte dei Comuni mediante il controllo a campione delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate.

7. Indipendentemente dal controllo a campione di cui al comma 6, la Regione effettua verifiche di conformità ogniqualvolta venga a conoscenza di irregolarità o di inadempienze.

8. Nei casi di accertata inerzia o inadempienza del Comune, su proposta dell'Assessore competente, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, nomina, con proprio decreto, un Commissario ad acta.

Art. 28 Revoca, decadenza e sospensione della concessione

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione. In particolare:

a. per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare;

b. per altre ragioni di pubblico interesse, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Porto e Demanio.

2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità delle condizioni di cui all'articolo 9, sulla concessione di nuove aree.

3. L'inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale comporta, a seguito dell'accertamento definitivo in sede giurisdizionale, la diffida da parte dei competenti uffici a

regolarizzare la posizione del concessionario nel termine perentorio di novanta giorni. In caso di mancata ottemperanza, la concessione è dichiarata decaduta.

4. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.

5. La revoca non dà diritto a indennizzo per il concessionario, salvo l'ipotesi in cui la revoca medesima determini pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati (in questo caso l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo).

6. Nel caso di revoca parziale si procede a una corrispondente riduzione dell'importo del canone dovuto in via normale, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.

7. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali, la concessione si estingue.

8. In caso di revoca, gli impianti e le opere realizzati sono acquisiti allo Stato e il concessionario ha diritto a un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancati al termine di scadenza precedentemente fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

9. Prima di dichiarare la revoca il Responsabile dell'Ufficio Porto e Demanio comunica l'avvio del procedimento all'interessato e fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale possono essere presentate le deduzioni, di cui il responsabile stesso deve tenere conto.

10. Il procedimento deve concludersi con l'emanazione del provvedimento che dispone la revoca del titolo concessorio, entro 120 gg dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la revoca dalla concessione.

11. Attraverso i provvedimenti adottati dai Comuni gli interessati possono produrre ricorso al Settore demanio della Regione Puglia.

Art. 29 Decadenza dal titolo concessorio

1. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione ex art. 47 del Codice della Navigazione nei seguenti casi:

- a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione del bene e/o beni oggetto della concessione entro i termini assegnati;
- b. per mancato utilizzo o per cattivo uso della concessione;
- c. per mutamento sostanziale, non autorizzato, dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- d. per omesso o non corretto pagamento del canone;
- e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti sia statali che regionali;
- g. per cessione, anche mediante scrittura privata od altri sistemi similari, della gestione dell'attività balneare ad altri qualora in sede di istanza di concessione sia stata dichiarata la gestione diretta ed ottenuto i relativi punteggi;
- h. qualora sia abusivamente occupata un'altra area del demanio marittimo o vi siano eseguite opere non autorizzate;
- i. per mancata ricostituzione della garanzia in termini reali.

2. A seguito di atto di accertamento/contestazione, prima di dichiarare la decadenza della concessione

l'amministrazione comunale, con provvedimento ai sensi del 'art. 7 della legge n. 241/1990, comunica l'avvio del procedimento all'interessato e fissa il termine (non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni) entro il quale possono essere presentate le deduzioni.

3. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Porto e Demanio ed al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
4. Il procedimento deve concludersi con l'emanazione del provvedimento che dispone la revoca del titolo concessorio entro il termine di 120 gg dall'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.
5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Art. 30 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le aree demanio marittimo, disciplinate dalle presenti norme, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art .5 della Legge n. 1034/71.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione (se e quanto dovuto) sono riservate al Giudice ordinario.

Art. 31 Cessazione della Demanialità

1. Le Zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze.

ALLEGATO A
LINEE GUIDA IN MATERIA DI MANTENIMENTO ANNUALE DELLE STRUTTURE
BALNEARI AMOVIBILI
(Atto Dirigenziale n.145 del 12 marzo 2018)

1. Oggetto.

Le presenti linee guida disciplinano l'esame delle istanze, da presentare ai comuni costieri territorialmente competenti, ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica e del relativo adeguamento del titolo concessorio, per il mantenimento annuale delle strutture balneari.

2. Ambito di applicazione.

Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano alle istanze relative:

- a strutture balneari con caratteristiche accertate di amovibilità, così come definite dall'art. 14 - comma 14 della legge regionale n. 17/2015;
- già regolarmente autorizzate al mantenimento per la sola stagione estiva, ai fini della tutela paesaggistica;
- ad attività di erogazione di servizi turistico - ricreativi, compatibili con le destinazioni funzionali assentite con l'atto concessorio originario.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni limitative derivanti da altri vincoli territoriali e dal Piano Regionale delle Coste.

3. Ubicazione.

Il mantenimento delle strutture balneari amovibili per l'intero anno solare è ammissibile nei seguenti contesti territoriali:

- Ambiti costieri urbani, caratterizzati dalla presenza di una diffusa urbanizzazione, che abbia modificato significativamente le caratteristiche naturali della costa, quali porzioni di litorale ricadenti nei centri urbani o in aree contigue agli stessi;
- Ambiti costieri periurbani o comunque urbanizzati, caratterizzati da interventi antropici, che hanno parzialmente compromesso le caratteristiche naturali della costa, quali, ad esempio, l'edificazione diffusa, anche alternata da ampi tratti di ambiente naturale, e la presenza di reti stradali di collegamento;
- Ambiti costieri ad alta sensibilità ambientale, quali aree protette, siti di Interesse comunitario, nazionale e regionale, zone a protezione speciale, previa verifica di fattibilità nei termini previsti dalla legislazione di settore vigente.

I Comuni costieri, per l'istruttoria delle istanze, procedono preliminarmente alla individuazione cartografica dei predetti Ambiti, alla puntuale riconoscenza degli stabilimenti balneari negli stessi ricadenti, nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale della relativa riconoscenza.

4. Progetto dell'offerta turistico ricreativa.

In fase di istanza, l'assetto, sia delle strutture che delle prestazioni dei servizi, dovrà essere specificato, con apposito progetto, distintamente per la stagione estiva/di maggiore frequentazione turistica e il restante periodo dell'anno; ciò al fine di consentire la verifica dell'impatto paesaggistico e della effettiva erogazione dei servizi offerti all'utenza nei due diversi periodi. 1/ progetto dovrà, pertanto, riportare il relativo confronto in ordine alle attività da svolgere, alle strutture da destinare alle stesse e al personale da assumere o impiegare.

Prima dell'inizio dell'attività il concessionario dovrà comunque presentare al Comune interessato copia dei contratti di lavoro o attestazione dell'esercizio diretto e ottenere ogni altro titolo abilitativo.

5. Destinazione d'uso delle strutture.

Possono mantenersi, nel limite di consistenza necessaria, i manufatti strumentali alla somministrazione dei servizi proposti nel progetto presentato dal concessionario, quali, esclusivamente a titolo di esempio, i locali destinati a bar, ristoro, servizi igienici, docce, elementi ombreggianti e primo soccorso, già assentiti nel provvedimento concessorio originario.

6. Disposizioni generali.

Il concessionario, per il mantenimento annuale delle strutture dovrà formalmente impegnarsi:

- alla costante manutenzione e custodia, assicurando il decoro del contesto ambientale anche nei periodi di inattività;
- alla rimozione al cessare dell'esigenza di mantenimento.

In caso di mancato rispetto delle predette prescrizioni da esplicitarsi nell'atto concessorio, il Comune aziona l'avvio del procedimento di immediata rimozione delle strutture a carico del concessionario inadempiente e di decadenza del provvedimento autorizzativo.

Spetta, altresì, ai comuni costieri l'organizzazione in termini complessivi dell'offerta turistico ricreativa, tenuto conto delle reali esigenze del territorio.

I Comuni costieri provvedono all'istruttoria delle istanze e alla loro trasmissione alle competenti Soprintendenze per l'acquisizione del relativo parere paesaggistico.